

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI

Anno IV — Vol. VII

Domenica 20 maggio 1877

N. 159

LE CONFERENZE INTORNO ALLA LEGGE FORESTALE

ALLA

R. ACCADEMIA DEI GEORGOFILI

L'Accademia dei Georgofili ha opportunamente stabilito di tenere alcune pubbliche conferenze intorno al progetto di legge forestale già approvato dalla Camera dei Deputati.

Ciò potrebbe a taluno sembrare inutile inquantochè è poco probabile che una discussione della dotta assemblea giunga a tempo a promuovere qualche modificazione alla proposta per parte del Senato.

Ma, oltrechè ciò è sempre possibile, giova riflettere che nelle provincie non avvezze al vincolo come le provincie toscane, questa legge una volta promulgata altererà le condizioni della proprietà, ma che d'altraparte i consigli comunali saranno chiamati a dare il loro parere intorno ai terreni da sottoporre al vincolo forestale e a concorrere alla applicazione della legge.

A questo si aggiungono le larghissime facoltà rilasciate ai Comitati forestali.

Questo ultimo argomento venne nella conferenza preliminare svolto con somma chiarezza dall'on. Peruzzi che ha promosse queste conferenze e noi ne riassumiamo brevemente le opportune osservazioni.

L'on. ministro di agricoltura industria e commercio ebbe a dire replicatamente che il suo concetto nel presentare la legge era stato quello di cercare tutti i mezzi perchè il vincolo fosse ristretto nelle minori possibili proporzioni e perchè la proprietà risentisse i minori pesi possibili. E a questo intento si volle che nei Comitati forestali prevalesse l'elemento locale dal quale dipenderà in gran parte l'applicazione della legge.

Se l'art. 1° pone come termine il limite superiore della zona del castagno, esso d'altra parte dichiara in modo molto vago e indeterminato che possono essere sottoposti al vincolo tutti quei terreni che possono disboscandosi e dissodandosi dar luogo con danno pubblico a scoscendimenti, smottamenti,

frane ecc. e giudici di ciò hanno ad essere i Comitati.

I quali dovranno altresì prescrivere delle massime riguardo alla cultura silvana e al taglio dei Boschi massime a cui i proprietari dovranno uniformarsi, sebbene si dica che nè la prima nè il secondo sono sottoposti ad alcuna autorizzazione preventiva. È difficile conciliare la libertà colla imposizione di queste massime; ad ogni modo dipendeva da quello che i Comitati stabiliranno in proposito se la libertà ne risentirà un danno maggiore o minore.

I Comitati di propria iniziativa o sulla domanda degli interessati potranno prosciogliere dal vincolo i terreni che vi erano precedentemente sottoposti; saranno chiamati a proporre le disposizioni di polizia forestale, e ciò è giusto perchè conviene tener conto delle condizioni delle diverse località; dovranno dare il loro parere intorno al numero e agli stipendi delle guardie forestali, e curando che non ce ne sia un esercito, potranno giovare a scemare le noie pei proprietari e l'aggravio pei contribuenti. Dove non esistevano vincoli la legge non sarà applicata che dopo avere raccolti i pareri delle rappresentanze comunali e provinciali.

È chiaro dunque che avrà somma importanza il sapere scegliere i componenti il Comitato, e che gioverà grandemente il discutere largamente tuttocchè che attiene al tema della legge forestale.

I quesiti proposti dall'Accademia dei Georgofili sono distinti in due classi.

I primi possono dirsi scientifici e toccano ai principi fondamentali del progetto di legge; i secondi sono pratici e concernono più particolarmente il modo di eseguire le singole disposizioni della legge.

« E sebbene i primi, dice il programma della conferenza abbiano una più diretta influenza sulla legge da fare che sui modi dello eseguirla, non può negarsi che coloro i quali dovranno pronunziarsi intorno a questi modi, si pronunzieranno con maggiori o minori riguardi ai diritti dei proprietari secondochè professeranno una od un'altra opinione rispetto ai quesiti della prima classe. »

Ai quesiti seguono alcuni temi che in seguito alle conferenze potrebbero essere proposti allo studio delle varie sezioni dell'Accademia.

CLASSE I.

1° La conservazione ed il ripristinamento dei Boschi costituiscono nell'interesse nazionale o in quello generale di qualche porzione del territorio, ovvero in quello di taluni proprietari, o di taluni consorzi di proprietari, una necessità cui debb'esser provveduto dalla Legge?

Questa necessità esiste in riguardo:

Al Clima.

Alla quantità e alla distribuzione della pioggia.

Alla ricchezza delle sorgenti.

Alle condizioni igieniche.

Alla sicurezza del suolo.

Al buon regime delle acque?

2° A seconda della soluzione del primo quesito nel senso affermativo, per l'uno o per l'altro dei fini in esso indicati, quali vincoli o servitù legali dovranno essere imposti ai proprietari dei boschi da conservare o dei terreni da ridurre a bosco? Quali effetti questi vincoli possono produrre sulla rendita della proprietà e sul suo valore?

3° Se il vincolo può diminuire la rendita ed il valore della proprietà, dovrà questa minorazione rimanere a carico dei singoli proprietari, ovvero essere ad essi risarcita?

Sarà dovuta una indennità ai proprietari, ancorchè già sottoposti a vincolo forestale, pari, più grave o più lieve che quello proposto nel progetto di legge? E qualora si creda che a quei proprietari non sia dovuta indennità, sarà essa dovuta a quelli i cui terreni sono attualmente liberi da questo vincolo, nel caso che ad esso fossero per la detta legge assoggettati? Se dovrà esser data una indennità, quali saranno i criteri ed i modi per definirla? E da chi dovrà esser corrisposta?

4° Quando si ammetta la necessità di conservare o di ripristinare i boschi, può esser ugualmente opportuno, ovvero più utile rispetto all'uno che all'altro degli scopi sovvraccennati e può esser giusto lo espropriare per farne proprietà demaniale, provinciale o comunale terreni ove si intende, nell'interesse pubblico, conservare o ripristinare i boschi?

CLASSE II.

1° La zona del Castagno è limite conveniente?

2° La dizione della seconda parte dell'Art. primo del progetto di legge, determina con sufficiente chiarezza e precisione i criteri coi quali dev'esser imposto il vincolo e dà bastevole garanzia contro gli abusi dannosi ai proprietari dei terreni superiori ad ingiusto egratuito beneficio di quelli dei terreni inferiori?

3° È giusta o ingiusta la differenza della disposizione dell'articolo secondo, pel quale devono essere congruamente indennizzati i proprietari sottoposti a

vincolo per ragione di igiene nelle provincie dove i boschi non sono per le vigenti leggi sottoposti a vincolo per questa ragione, al paragone delle altre disposizioni della legge che rifiutano questa indennità, quando questo vincolo è imposto per le altre ragioni indicate nell'articolo 1°, anche nelle provincie dove, per le vigenti leggi, i boschi non sono sottoposti a questo vincolo?

4° Credesi possibile il dare le prescrizioni di massima imposte dall'articolo 4°, senza violazione della libertà della coltura silvana e del taglio dei boschi voluta dall'articolo stesso?

E nel caso affermativo, quali potrebbero essere queste prescrizioni di massima date limitatamente, come prescrive l'articolo, agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi; e nei casi di pubblica igiene la conservazione di essi?

5° Le disposizioni dell'articolo 10 pel quale contro le decisioni del Comitato Forestale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato, escludono ogni competenza dei tribunali? Oppure a chi si sente offeso nel proprio diritto dalle risoluzioni amministrative in tutti i gradi, è aperto l'adito ai tribunali? Ed ove questa competenza dei tribunali sia esclusa, è ciò conforme a giustizia, ovvero offende i diritti del cittadino o del proprietario?

6° Le disposizioni intese a favorire i rimbosamenti mediante l'azione dello Stato, delle Provincie dei Comuni, de' Consorzi volontari ed obbligatori per volere della maggioranza, possono essere giustificate dal loro scopo, possono raggiungere questo scopo e sono conformi a giustizia?

Temi di studio

1° L'articolo 3° dichiara esenti dalle disposizioni della legge forestale i terreni convenientemente ridotti o mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o *fruttilifere*; e per virtù dell'articolo 9 cessa il vincolo forestale, quando per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale. Potrebbe essere conveniente lo studio di questi modi di riduzione dei terreni perchè i proprietari avessero agio di svincolarsi ed i Comitati forestali di applicare saviamente questi svincolamenti?

2° Per l'articolo 24, il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale. Sarebbe argomento meritevole dello studio dell'Accademia qualche norma per queste disposizioni, che esser dovranno approvate dal Consiglio provinciale?

3° E del pari sarebbe utile che l'Accademia studiasse l'ordinamento delle guardie forestali, che per l'Articolo 26 sono per due terzi a carico dei Comuni e per un terzo a carico delle Provincie?

4° Diritti d'uso. Le disposizioni concernenti questi, diritti, la loro affrancazione ed il modo e le condizioni di queste affrancazioni, sono conformi al rispetto dovuto ai diritti rispettivi degli interessati e raggiungono lo scopo voluto dal legislatore?

Crediamo adesso utile di porre sott'occhio ai nostri lettori il *Progetto di legge forestale* già approvato dalla Camera dei deputati.

TITOLO I.

Terre sottoposte al vincolo forestale

Art. 1. Sono sottoposti al vincolo forestale, a norma delle disposizioni della presente legge i boschi e le terre spogliate di piante legnose sulle cime e pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno; e quelli che, per la loro specie e situazione, possono disboscandosi o dissodandosi, dar luogo a scoscendimenti, smottamenti, interrimenti, frane valanghe, e, con danno pubblico, disordinare il corso delle acque, o alterare la consistenza del suolo, oppure danneggiare le condizioni igieniche locali.

Art. 2. Il vincolo per ragione di pubblica igiene non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessato e del Consiglio sanitario provinciale.

Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di codesto vincolo dovranno indennizzare congruamente i proprietari.

Art. 3. Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o fruticose.

Art. 4. Nei terreni accennati nell'art. 1 è vietato ogni disboscamento ed ogni dissodamento; sarà però accordato il permesso di ridurli a coltura agraria nel caso che il proprietario provvegga ai mezzi opportuni per impedire danni, e questi mezzi sieno riconosciuti efficaci dal Comitato forestale, sentito, ove occorra, il Consiglio provinciale sanitario.

La coltura silvano ed il taglio dei boschi non sono sottoposti ad alcuna preventiva autorizzazione. I proprietari devono però uniformarsi a quelle prescrizioni di massima che saranno stabilite da ciascun Comitato forestale.

Codeste prescrizioni devono limitarsi agli scopi di assicurare la consistenza del suolo e la riproduzione dei boschi e, nei casi di pubblica igiene, la conservazione di essi.

Art. 5. In ogni provincia è costituito un Comitato, composto dal prefetto della provincia, che eserciterà le funzioni di presidente, dall'ispettore e, in sua mancanza, da un sotto ispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal ministro d'agri-

coltura, industria e commercio e da tre membri nominati dal Consiglio provinciale.

Il Consiglio d'ogni Comune della Provincia nominerà altro membro, il quale prenderà parte, con voto deliberativo, ai lavori del Comitato, limitatamente a quanto si riferisce al territorio del Comune che rappresenta.

L'ingegnere nominato dal ministro e i membri elettivi del Comitato dureranno in ufficio due anni, ma potranno sempre essere rieletti.

Art. 6. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, gli ispettori forestali compileranno e presenteranno al Comitato forestale un elenco, distinto per Comuni, dei boschi e dei terreni che si trovano sottoposti alle disposizioni delle leggi forestali attualmente vigenti e che devono essere sciolti dal vincolo forestale, a termini della presente legge.

Il Comitato, accertate, ove occorra, le condizioni dei luoghi ed udito il Consiglio provinciale di sanità nel caso dell'ultimo inciso dell'art. 1, statuisce, entro sei mesi, sulle proposte e fa pubblicare contemporaneamente gli elenchi in tutti i Comuni della Provincia.

Lo scioglimento dei vincoli ha luogo 15 giorni dopo la pubblicazione degli elenchi.

Art. 7. Sulla proposta dell'amministrazione forestale, dei Comuni e delle Provincie, il Comitato dovrà procedere all'accertamento dei terreni che si ritenessero nelle condizioni previste dall'articolo 1 della presente legge in ordine al corso delle acque e alla consistenza del suolo e che non fossero sottoposti al vincolo forestale.

Dopo siffatto accertamento il Comitato statuirà sulla proposta.

Le spese necessarie per le verifiche indicate in questo articolo sono a carico del bilancio dello Stato.

Art. 8. L'amministrazione forestale, a misura che se ne sarà fatto l'accertamento, pubblicherà in ogni Comune della Provincia gli elenchi dei boschi e terreni vincolati. Però, entro due anni da quella pubblicazione, ciascun interessato potrà fare istanza al Comitato forestale per ottenere lo svincolo.

Il Comitato, accertate con apposita inchiesta le condizioni dei luoghi, statuisce sulla domanda.

Le spese per le verifiche sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 9. Quando, per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti, o per altro qualunque motivo, cessino le cause per le quali un terreno era stato sottoposto al vincolo forestale, il Comitato, sia per propria iniziativa, sia a richiesta delle parti interessate, libererà, previa inchiesta sulle condizioni di fatto, intorno alla cessazione del vincolo.

Art. 10. Contro le decisioni del Comitato è ammesso, da parte di chi possa avervi interesse, il ricorso al Consiglio di Stato, il quale, udito il parere del Consiglio forestale e, occorrendo, di quelli dei lavori pubblici e di sanità, ed intese le parti, decide.

TITOLO II

Rimboschimenti

Art. 11. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, le Provincie ed i Comuni, nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque, potranno, d'accordo, o ciascuno con o senza sussidio degli altri, promuovere il rimboschimento dei terreni vincolati.

La direzione delle opere di rimboschimento, fatte a carico cumulativo del Governo, delle Provincie e dei Comuni, è affidata ai Comitati forestali.

Un apposito capitolo nel bilancio del Ministero d'agricoltura, industria e commercio provvederà alla parte di spese di rimboschimento a carico dello Stato.

Art. 12. È data facoltà allo Stato alle provincie, ed ai comuni, di procedere, nei modi stabiliti dalle vigenti leggi, alla espropriazione dei terreni suddetti per causa di pubblica utilità.

Avrà per altro il proprietario il diritto di coltivare, in modo che soddisfi agli scopi della presente legge, il terreno che si vuole espropriare, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori, li intraprenda nel termine di mesi sei, e li compia in quello che sarà assegnato dal Comitato forestale.

L'amministrazione forestale potrà, con la legge del bilancio, essere autorizzata a fare acquisto di terreni nudi allo scopo di rimboschirli o venderli, od altrimenti concederli col vincolo del rimboschimento.

Art. 13. I proprietari dei terreni sottoposti al vincolo forestale possono riunirsi in consorzio affine di provvedere al rimboschimento dei terreni stessi, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dalle autorità giudiziarie, sulla domanda della maggioranza degli interessati, quando si tratti della conservazione e della difesa dei diritti comuni.

I proprietari dissidenti hanno però il diritto, di esimersi da siffatto obbligo, cedendo i terreni al consorzio a prezzo di stima, nel quale caso è obbligatorio l'acquisto pel consorzio stesso.

Art. 14. Ove trattisi di semplici opere di rimboschimento, è data facoltà al consorzio di procedere, nei modi indicati dalla legge, alla espropriazione dei terreni esistenti nell'area del rimboschimento stesso, qualora i proprietari di codesti terreni non abbiano voluto, o non vogliano partecipare al consorzio, e venga provato, che le colture forestali non possano eseguirsi senza la partecipazione dei dissidenti, o che questi approfitterebbero delle colture stesse.

La facoltà della espropriazione non può però essere esercitata se non nel caso in cui gli esproprianti sieno proprietari almeno dei quattro quinti dei terreni che formano oggetto dell'area del rimboschimento.

Art. 15. Sono applicabili ai consorzi menzionati

nell'art. 14, le disposizioni degli art. 3, 4, 5, 6, 7 della legge 29 maggio 1873, n° 1387 (serie II).

TITOLO III

Disposizioni penali e di polizia forestale

Art. 16. Il proprietario il quale dissoderà, disbosccherà, ovvero avendo dissodato o disboscato in contravvenzione alle leggi, continuerà a coltivare il terreno vincolato, o non eseguirà le opere di cui all'art. 4, incorrerà nella multa estensibile a lire 250 per ogni ettare di terreno, ed avrà obbligo di rendere salda o boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

Art. 17. Se entro 18 mesi dalla condanna, di cui all'articolo precedente, il terreno non sarà efficacemente disposto al rinsaldamento o rimboschimento, o non saranno state eseguite le opere di cui all'articolo 4, il prefetto della provincia ordinerà allo agente forestale una perizia dei lavori occorrenti.

Il contravventore, entro un mese dalla data della notificazione della perizia, dovrà depositare presso la segreteria della prefettura la somma corrispondente alla spesa prevista, ed il Comitato forestale farà direttamente eseguire i lavori. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, la relativa riscossione, sull'ordinanza del prefetto, sarà fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Art. 18. I privati proprietari, i quali nei boschi sottoposti al vincolo forestale contravvenissero alle prescrizioni del Comitato forestale, delle quali all'articolo 4, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate, o del danno commesso.

Art. 19. Gli amministratori dei corpi morali incorreranno personalmente nella massima pena ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti senza pregiudizii delle pene nelle quali fossero incorsi qualora avessero commesso il reato a proprio profitto.

Art. 20. Le infrazioni di che negli articoli 16 e 18, commesse da chi non è proprietario od amministratore, saranno punite non solo colle pene minacciate dai detti articoli, ma altresì con quelle corporali inflitte dalle leggi penali generali quando costituiscono un reato da esse previsto. La pena per i reati previsti dall'articolo 16 non sarà inferiore ai tre quinti del massimo; e per gli altri reati non sarà inferiore a due terzi del danno, se trattasi di aggiudicatari di tagli, di fittaiuoli di pascoli, e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

La pena non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'amministrazione forestale.

Art. 21. Nei reati forestali la valutazione delle piante tagliate o del danno arrecato sarà fatta dagli agenti forestali con le norme da stabilirsi nel regolamento

generale per l'esecuzione della presente legge. Le parti interessate potranno oppugnare la valutazione fatta dagli agenti forestali innanzi all'autorità giudiziaria. Oltre alle pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore di chi di ragione.

Art. 22. Ove i reati di cui nella presente legge per qualunque motivo cadessero sotto le disposizioni delle leggi penali generali, e fossero da queste più gravemente puniti, sarà inflitta la pena da esse minacciata, ma non potrà mai essere applicata nel minimo del grado, salvo sempre la disposizione dell'articolo 20.

Art. 23. La pena pecuniaria stabilita dalla presente legge, sarà, nel caso di non effettuato pagamento, commutata nel carcere e negli arresti a seconda del suo ammontare, osservati il ragguaglio ed il limite rispettivamente stabiliti dal Codice penale.

Art. 24. Il Comitato forestale proporrà in ogni provincia le disposizioni di polizia forestale.

Il regolamento sarà approvato dal Consiglio provinciale e reso esecutivo dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, il quale, udito il Consiglio di Stato, potrà annullare le parti riconosciute contrarie ai fini ed alle disposizioni della presente legge ed alle leggi e regolamenti generali.

Art. 25. Le contravvenzioni ai regolamenti di polizia forestale saranno punibili colle pene di polizia sancite dalle leggi penali.

TITOLO IV

Amministrazione forestale

Art. 26. Le spese pel mantenimento degli ufficiali e sorveglianti forestali sono a carico dello Stato.

Quelle del suo personale di custodia sono a carico, fino a due terzi, dei comuni interessati ed il resto, della provincia.

Il Consiglio provinciale, udito il Comitato forestale, determinerà l'ammontare degli stipendi, il numero delle guardie ed il riparto della relativa spesa.

Art. 27. Le guardie forestali sono parificate alle guardie doganali per gli effetti dell'articolo 18 della legge del 13 maggio 1862.

Art. Gli agenti forestali sono considerati come ufficiali di polizia giudiziaria, a termini del Codice di procedura penale, e della legge di pubblica sicurezza.

TITOLO V

Diritti di uso

Art. 29. Niun diritto di uso eccedente i termini dell'articolo 521 del Codice civile, potrà esser concesso sopra i boschi e terreni di cui all'articolo 1 della presente.

Art. 30. Tutti quelli che pretenderanno di avere diritti di pascolo od altre servitù di uso sui boschi o terreni vincolati, giusta le disposizioni della pre-

sente legge, dovranno fare, entro due anni dalla pubblicazione della medesima, dichiarazione corredata dai titoli o dalla indicazione dei mezzi di prova giustificativi, all'ufficio del tribunale civile e correzionale, nella cui giurisdizione è situato il fondo soggetto alla servitù. Questa dichiarazione potrà essere presentata al rispettivo ufficio comunale, il quale dovrà trasmetterla a quello del Tribunale.

Trascorso il periodo sopra indicato, il proprietario del fondo ha diritto di impedire, nei modi stabiliti dalle leggi, l'esercizio dell'uso a coloro che non avessero presentata la suddetta dichiarazione. Dal giorno in cui avvenga codesto divieto l'utente ha diritto, nel termine di sei mesi immediatamente successivi, a fare la suindicata dichiarazione, contro il pagamento di un'ammenda da L. 5 a 25.

Trascorsi i termini di cui sopra, potranno esercitare il diritto di uso coloro che avranno presentata la dichiarazione e gli altri si intenderanno decaduti da qualsiasi diritto.

Art. 31. Sulla citazione agli interessati, promossa dalla parte più diligente, il tribunale civile e correzionale, procedendo in via sommaria, giudica, salvo appello, sulla esistenza o inesistenza dell'invocato diritto e, nell'affermativa, ne definisce la natura ed il limite.

Art. 32. Ove i diritti di uso sieno esercitati o vantati da intere popolazioni o da parte di esse, la rappresentanza delle medesime, tanto nelle trattative e nelle convenzioni, quanto nei giudizi, verrà assunta dalle rispettive amministrazioni municipali.

In questi casi anche la dichiarazione ordinata dall'articolo 30 sarà fatta dalla amministrazione stessa. È riservata in ogni caso ai singoli utenti la facoltà di far valere direttamente i loro diritti.

In caso di trascurata dichiarazione, gli amministratori del Comune saranno responsabili in proprio del danno verso i loro amministratori.

Art. 23. Lo Stato, salvo le disposizioni della legge del primo novembre 1875, num. 2794 (serie 2), i Comuni ed altri corpi morali ed i privati, possono affrancare i loro boschi e altri terreni vincolati da qualsiasi diritto di uso, di cui nell'articolo 29 e seguenti:

Art. 34. Ove altrimenti non provvedessero le parti interessate, l'affrancazione si farà mediante la cessione in proprietà agli utenti, di una parte del bosco o terre gravate da diritto di uso, aventi un valore uguale a quello che si giudichi competere al diritto di uso che rimane abolito, o mediante un compenso in danaro.

Nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù di uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, il Ministero di agricoltura, industria e commercio, intesi il Consiglio comunale, il Comitato forestale ed il Consiglio di Stato, potrà sospendere, per quel periodo di tempo che si chiarirà indispensabile, il diritto di affrancamento, regolando però l'esercizio dei diritti d'uso.

Art. 35. Le domande per l'affrancamento saranno

fatte al prefetto, il quale, udito il Comitato forestale, tenterà una conciliazione fra le parti interessate, e quando non vi riesca, rimanderà le parti ai tribunali ordinari, innanzi ai quali si procederà sempre in via sommaria.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 36. In quelle Provincie in cui non sono leggi forestali, le disposizioni dell'art. 7 della presente legge cominceranno ad applicarsi tostochè il Governo avrà raccolto i pareri delle rappresentanze provinciali o comunali.

Art. 37. Il divieto del dissodamento non è applicabile ai terreni compresi nella zona superiore alla vegetazione del castagno, quante volte si trovino già ridotti a cultura agraria, salva l'applicazione dell'art. 7.

Art. 38. Alla Commissione indicata nell'art. 2 della legge 4 luglio 1874, n. 2011 (serie 2) è sostituito il Comitato forestale stabilito con la presente legge.

Art. 39. Con regolamento da emanarsi, udito il parere del Consiglio di Stato; saranno stabiliti i termini e i modi pel procedimenti intorno ai reclami e sarà provveduto a quanto altro occorre per la esecuzione della presente legge.

DELL'ABOLIZIONE DEL CORSO FORZATO ⁽¹⁾

I

Poco opportuno è per fermo questo momento per agitare l'ardua questione della carta inconvertibile e di proporle la soluzione. Infatti colla guerra in Oriente che minaccia di estendersi nell'Occidente, coll'aggio dell'oro tanto cresciuto in pochi giorni, coi commerci e le industrie scemate e sofferenti, il bilancio del Tesoro pubblico pareggiato a fatica sarà forse sconcertato. Come potrà il Governo compiere il suo programma finanziario?

Tuttavia nè il Governo nè il Parlamento debbono aspettare che la pace ritorni all'estero ed il pareggio si affermi nel bilancio per decidere quali siano i mezzi che meglio si convengono per liberare la nazione dall'imposta ognora più grave della carta inconvertibile.

Ormai tutti gli uomini versati in Italia nello studio della patologia finanziaria furono chiamati a consulto per guarirci da tale infermità, ma vani riesci-

rono i loro specifici, od inefficaci i loro consigli. Alcuni conclusero che il termine del corso forzoso dipende ormai dal sole e dalla pioggia che con raccolti ubertosi possono accrescere la produzione e l'esportazione, ma quando si giunge a tanto fatalismo e confessione d'ignoranza, o di ogni sfiducia nella scienza, che si ha da dire?

È pertanto lodevole pensiero quello dell'onorevole ministro di abbandonare i loro consigli e di rompere gl'indugi presentando un progetto per l'ammortamento della carta inconvertibile.

Ma troppo incerto e peritoso è il suo pensiero di ricorrere alla cura omeopatica proponendo soltanto dei granelli dorati di 20 milioni annui, come biasimevole n'è il mezzo di ottenerli col nuovo balzello che propone di amareggiare lo zucchero e di avversare l'industria nascente delle raffinerie. Chi potrebbe d'altronde asserire che questa imposta valga a liberarci dal corso forzato? Se si adoperano soltanto venti milioni annui a tale scopo, non bastano forse quaranta anni all'ammortamento ed in questo lungo spazio di tempo la nuova imposta potrebbe convertirsi invece tutta in polvere da cannone.

Bisogna dunque ricorrere ad altro mezzo più efficace, poichè della carta inconvertibile circolante nello Stato ne abbiamo novecento e quaranta milioni e gli accurati calcoli degli statisti insegnano che recano più che cento milioni annui di perdita. Quindi è urgente di liberarcene perchè ritorni anche nelle nostre contrade l'oro e l'argento del Colorado e di Nevada e del filone di Colmstock.

La cosa è ardua, ma la vicina Francia insegna come si possa riescire.

È noto che la sua guerra contro la Germania gli è costata più di diecimila milioni. Essa non possiede la California, ma tuttavia tiene ancora i milioni a bizzeffe ed in oro sonante.

Però essa non stette colle mani alla cintola confidando nella Provvidenza, o nel sole e nelle pioggia; ma piuttosto nelle proprie industrie e nella somma abilità degli uomini che si succedettero al Governo dell'impero, i quali ricorsero al credito pubblico, raccolsero i capitali necessari per far fronte agli impegni più urgenti ed impedirono il deprezzamento nel biglietto fiduciario della Banca di Francia; cosicchè quantunque la Banca ne abbia in circolazione più di 2700 milioni di biglietti inconvertibili, essi sono preferiti alle monete d'oro, e quindi il corso forzato in Francia riesce apparente perchè la Banca ritiene una grande riserva metallica che ora supera i due mila e trecento milioni.

Primo elemento a liberare la Francia dal disagio della carta inconvertibile fu dunque il lavoro e lo sviluppo dell'industria; ma si associarono pure ad esso la dottrina e l'esperienza degli uomini chiamati a governarla.

(1) Pubblichiamo volentieri questo articolo dell'egregio signor Felice Levi, quantunque non potremmo accettare tutte le opinioni in esso manifestate.

(Nota della Direzione).

In Italia invece la Banca Nazionale e tutte le altre istituzioni di credito e numerosi speculatori trovarono invece facile e largo campo ad una deplorabile speculazione nel corso forzato, ed il Governo fu piuttosto facile nell'assumere mille milioni di debito per un funesto riscatto di ferrovie anziché ricorrere al credito pubblico per liberare il paese dalla carsa inconvertibile.

Non era però e non è ancora necessario di emettere cinquanta milioni di rendita per ritornare alla libera circolazione monetaria, poichè lo studio degli Economisti e le teorie convalidate dai fatti insegnano che è possibile di sostenere la circolazione di una grande somma di carta fiduciaria convertibile a vista col mezzo di una riserva, in oro ed argento molto inferiore alla somma dei biglietti in circolazione.

Questo è il mezzo che può meglio d'ogni altro avvicinare al termine del corso forzato, e quindi associandomi pure al progetto del Governo tenterò di dimostrare la verità e l'importanza di questa teoria.

Con un precedente lavoro in cui ho già brevemente trattato questo argomento, credo di avere dimostrato (1) che la carta inconvertibile reca al Governo una perdita maggiore di quarantasei milioni, e che questa somma quasi pareggiava quella che otteneva dalla ritenuta sul consolidato 5 per cento. Partendo da questi dati, ho dimostrato come sarebbe stato conveniente di capitalizzare quella somma, chiedendo ai possessori del Consolidato 5 0/0 lire undici per cento di Premio con cui il Governo poteva ottenere 770 milioni e li avrebbe liberati dalla ritenuta e dal Corso forzato.

Mi sono esteso in quel lavoro a dimostrare, che conveniva pure al Governo di proporre la conversione e l'ammortamento del 5 0/0; però lo scopo che mi era proposto innanzi tutto era quello di liberare il paese dall'imposta della carta inconvertibile, ed il Consolidato da quella della ritenuta, ma il mio progetto non ebbe miglior fortuna degli altri che lo precedettero, perchè la ritenuta è considerata la più facile delle imposte.

Tuttavia dirò tuttora che sono convinto ancora dei vantaggi che quel progetto offrirebbe allo Stato, perchè sarebbe di somma convenienza all'Italia di poter offrire in tutti i mercati d'Europa il suo Consolidato libero da ogni imposta; ma, respinto questo mezzo, conviene almeno ricorrere a quelli che offrono la scienza e la pratica per ritornare in breve periodo di tempo alla circolazione monetaria nello Stato, e quindi mi adopererò a dimostrare quali siano i mezzi che il ministro può associare al suo progetto.

II.

Gli inglesi e gli americani sono i popoli che seppero trarre i più considerevoli vantaggi dall'efficacia della riserva monetaria nelle Banche d'emissione e dalla circolazione fiduciaria. Durante la guerra di secessione, gli Stati Uniti furono obbligati di procurarsi enormi capitali in breve tempo. Perciò emisero prestiti e carta inconvertibili, istituirono le Banche Nazionali coll'emissione di carta fiduciaria creata dal Governo e favorirono in pari tempo le istituzioni dei *clearing-house*, cosicchè mediante l'uso esteso dei vaglia denominati *chèques* ed il compenso reciproco dei crediti fatto ogni giorno limitarono la circolazione della carta fiduciaria, impedirono sovente l'aumento dei cambi, estinsero ormai il loro Debito pubblico che ascendeva quasi a 14 mila milioni di franchi e ritorneranno presto alla circolazione monetaria.

L'Inghilterra e la Scozia più avanzate d'ogni altra nazione nei mezzi che giovano maggiormente a sviluppare la ricchezza pubblica e nella circolazione dei capitali, favorirono le diverse banche d'emissione senza recare nocimento al grande astro della Banca d'Inghilterra e recarono tale perfezione nello ordinamento delle Banche di emissione come in quelle di deposito e nelle operazioni dei *Clearing-house*, che ora basta in Inghilterra ed in Scozia l'uso del 3 0/0 di Capitale circolante in denaro od in biglietti, ed una modesta riserva di danaro nella Banca d'Inghilterra per far fronte alle più vaste transazioni finanziarie.

Dagli insegnamenti e dagli esempi forniti da questi due popoli risulta pertanto che il perfezionato ordinamento delle istituzioni di credito reca più grande economia nell'uso dei capitali e nella circolazione della carta fiduciaria, senza recare ostacolo al principio della libertà delle istituzioni di credito.

Che cosa fece invece l'Italia per impedire i gravi danni del corso forzato? Essa abbandonò i più larghi beneficii provenienti dall'uso della carta inconvertibile alla Banca Nazionale; essa tollerò un colpevole abuso di emissioni di biglietti fiduciari fatti dalle Banche popolari, come dalle Società cooperative e da molte altre istituzioni, quantunque non offerissero serie guarantee; essa non si curò di favorire le Banche di deposito liberandole almeno dalle imposte perchè potessero aumentare il tasso dell'interesse sui capitali ricevuti ed aumentare così l'incasso dei risparmi e l'uso dei *chèques*. Ma dopo otto anni di corso forzato finì col creare soltanto il Consorzio delle Banche per togliere così dalla circolazione le numerose ed illegali emissioni di carta fiduciaria.

Questo provvedimento non corrispose tuttavia allo scopo che il Governo ed il Parlamento si erano proposti, poichè il corso legale dei vecchi biglietti

(1) Dell'abolizione del corso forzato pubblicato nel 1874.

emessi dalle sei Banche che formano il Consorzio, doveva pur cessare da un anno; e durerà invece ancora per gran tempo. La legge che creò il Consorzio doveva affrettare il termine del corso forzato, ed ecco che il progetto testè presentato dal Governo è tale che lo conferma, e fa temere al paese che la carta inconvertibile durerà ancora lunghi anni in Italia.

Tengo per fermo che conveniva assai meglio di imitare almeno in parte il sistema demericanò e concentrare nelle mani del Governo l'emissione della carta fiduciaria.

Il Governo degli Stati Uniti crea egli stesso la carta fiduciaria per proprio conto fino ad una somma determinata, emette altri biglietti che distribuisce alle Banche Nazionali senza farmarli, li distribuisce a quelle istituzioni fino alla somma che raggiunge la terza parte del Capitale sociale di ogni Banca, e riceve in deposito dei titoli del Debito pubblico fino all'importo del 40 0/0 del valore nominale dei biglietti che ha loro consegnato. Però, mediante questo deposito, il Governo garantisce al pubblico il cambio in *biglietti dello Stato* ai biglietti emessi a corso legale dalle Banche Nazionali, ma con tal mezzo esso raggiunge un triplice scopo, poichè dirige e regola il movimento della circolazione della carta fiduciaria, riscuote in genti capitali in fondi pubblici a titolo di deposito e riceve un largo compenso alla creazione dei suoi biglietti mentre accresce pure su questi la fiducia del pubblico.

Il Governo d'Italia è invece il debitore del Consorzio delle Banche, e paga la creazione dei biglietti. Ma l'istituzione del Consorzio può ancora divenire la base d'una importante riforma nell'ordinamento del credito, poichè può giovare al ritorno in breve tempo della circolazione monetaria nello Stato.

III

Il credito si aumenta e si estende nelle Nazioni col progresso del loro incivilimento. Nei primi stadii della civiltà, i popoli esigono nelle loro transazioni commerciali il pagamento immediato in merci od in moneta, mentre le nazioni civili preferiscono il biglietto fiduciario alla moneta, da quell'istituzione che ne promette il pagamento colla riserva monetaria.

Fu argomento di lunga discussione quella di determinare il limite conveniente alla riserva monetaria in proporzione dei biglietti esistenti in circolazione. Molti pubblicisti si proposero di determinare quale sia la somma di denaro necessaria alle banche d'emissione per assicurare il cambio della loro carta fiduciaria. Coquelin, Bagehot, Bonamy Price Hanlkey e varii altri scrittori svolsero ed approfondirono tale questione. Coquelin dimostra che la misura della riserva dipende dal credito dell'istitu-

zione; se esso gode larga fiducia, basta, egli dice, la quarta parte del valore nominale dei suoi biglietti in circolazione. Bagehot invece, scrittore più recente dice nel suo libro (*Lombard Street*) che la riserva della banca d'Inghilterra dovrebbe ascendere sempre da 12 a 14 milioni di lire sterline, quantunque la circolazione fiduciaria di quella Banca superi di rado i 26 milioni di lire. Ma egli esige tale somma di riserva perchè questa Banca riunisce sovente la riserva delle più importanti istituzioni finanziarie dell'Inghilterra, ed a lei si rivolgono tutti i mercati dell'universo nei loro più urgenti bisogni monetari.

Ma Bonamy Price combatte questi principii (1) dicendo che quando la Banca d'Inghilterra ritiene delle grandi somme infruttuose nuoce ai suoi interessi, mentre essa è sempre in tempo di aumentare la sua riserva quando ne abbisogna, provvedendosi nel mercato di Londra. Questa potente istituzione, egli soggiunge, non ha bisogno neppure d'una forte riserva per conservare il suo credito, poichè anzi nelle grandi crisi finanziarie del 1823, 1847, 1857 e 1866 la sua riserva è bensì discesa da 18 a 10 milioni di lire, ma tuttavia essa ha continuato le sue operazioni perchè il pubblico preferiva i suoi biglietti alle monete d'oro; pertanto, egli conchiude, la Banca d'Inghilterra non ha mai bisogno di ritenere una grande somma infruttuosa a titolo di riserva, ed è pure un grave errore quello di aumentare il tasso dello sconto per impedire che diminuisca la sua riserva colla esportazione del denaro.

Questa opinione però è contrastata da Hanlkey che fu uno dei più valenti direttori della Banca di Inghilterra. Egli dimostra in un accurato lavoro pubblicato nel *Times* essere necessario di tenere la riserva monetaria nella misura che corrisponda circa al terzo della somma dei biglietti in circolazione.

Questa è infatti la base ed il principio su cui si fondano le più solide Banche di emissione in Europa; però questa misura è inferiore alla media che risulta da un quadro statistico pubblicato da Bagehot.

Ecco quale fu la media della riserva delle più grandi Banche di emissione in Europa ed in America nel corso degli anni 1872 e 1873.

Nella Banca d'Inghilterra	11 2 per cento
Nella Banca di Francia	25 »
Nella Banca di Germania	47 »
Nelle Banche nazionali degli Stati Uniti	42 3 »
Totale	95 5 »

ciò che corrisponde circa alla media del 24 per cento.

(1) Currency and Banking.

Da questi dati risulta che prendendo per base il 35 per cento di riserva è la misura più larga e sicura che consigliano la teoria e la pratica. Ora appoggiandomi alle generali considerazioni che precedono, ritorno alla questione d'interesse nazionale.

In debito dello Stato verso il consorzio delle Banche ascende a 940 milioni; basterebbe dunque la somma di 514 milioni di riserva in oro od argento ad una potente Banca di emissione, per tenere in circolazione 940 milioni in biglietti fiduciarî. Perchè dunque, io chieggo, non basterà questa somma anche alle finanze dello Stato? Perchè il pubblico non avrebbe nel Governo almeno la medesima fiducia che accorda alla Banca Nazionale? Abbiamo anzi ogni giorno evidenti prove che la Nazione sfiduciata delle istituzioni pubbliche finanziarie od industriali confida maggiormente nel Governo e nel suo avvenire, anzichè nelle istituzioni pubbliche di credito. Infatti il Governo non si arreschia in operazioni avventurose come fanno le Società finanziarie od industriali e non ha degli amministratori che adoperano a loro vantaggio i capitali raccolti dal pubblico; perciò, la Nazione confidando nel Governo confida in sè stessa.

Questa è la vera e la più vasta Società mutua nella quale la rettitudine degli amministratori e la grande pubblicità offrano la migliore guarentigia che possa esigere l'interesse pubblico.

È vero che la condizione finanziaria del Tesoro pubblico è ben diversa da quella di qualunque Banca d'emissione, perchè in queste vi sono i fondi dei capitali degli azionisti, i risparmi accumulati e le cambiali esistenti in portafoglio che garantiscono il pagamento dei biglietti posti in circolazione, e le cambiali possono essere negoziate onde aumentare la riserva monetaria a misura che il pubblico aumenta la domanda nel cambio della carta fiduciaria, mentrechè il Tesoro dello Stato non possiede nè risparmi nè capitali degli azionisti, nè cambiali nel portafoglio da scontare. Però il Tesoro dello Stato può anche disporre al bisogno di mezzi ben più larghi di quelli delle Banche pubbliche d'emissione.

Le due operazioni finanziarie che si propone di fare l'onorevole Ministro per l'ammortamento dei biglietti a corso forzato, cioè la vendita del materiale delle ferrovie e la conversione dei beni delle parrocchie e delle confraternite, devono produrre allo Stato, seguendo i suoi apprezzamenti, almeno 516 milioni; perciò egli dovrebbe ancora procurarsi circa 424 milioni, quando avesse bisogno di ritirare tutti i biglietti emessi in circolazione, per conto dello Stato, e tale somma gli sarebbe ben facile di ottenerla in poco tempo ad ottime condizioni coll'emissione di buoni del Tesoro e di Consolidato, quando questo non sia più sottoposto alle forti oscillazioni che dipendono dal corso forzato, e dalla presente

agitazione politica. Mi pare pertanto ben facile di riconoscere che le due operazioni finanziarie proposte dal Governo e gli altri mezzi di cui può disporre col suo credito possano ampiamente supplire a quelli di cui dispongono le Banche pubbliche di emissione.

Per siffatte ragioni venne già lungamente agitata la questione se i Governi non debbano piuttosto accordare il credito alle Banche di emissione invece di mendicarlo da esse, e se la carta fiduciaria non debba essere piuttosto in potere del Governo anzichè in quello delle istituzioni dove l'inganno è frequente ed illusorio il controllo, opinione che io pure divido e che mi conduce alla conclusione che il Governo deve assumere la creazione della carta fiduciaria affidata ora al Consorzio delle Banche, estendere le attribuzioni delle Casse di risparmio postali, perchè appoggiato a queste due istituzioni può fare una grande e radicale riforma nell'ordinamento del credito in Italia, ed arrivare in breve tempo al termine del corso forzato.

IV

Colla teoria esposta sulla riserva delle Banche credo di avere abbastanza dimostrato che possono bastare al Governo 514 milioni in oro per tenere circolante in carta fiduciaria tutta la somma di cui egli è debitore verso il Consorzio delle Banche. Come ho già dimostrato, non gli è difficile di procurarsi questo capitale marcè l'alienazione del materiale mobile delle ferrovie e di una parte dei beni delle parrocchie e delle confraternite. Intanto i torchi destinati alla creazione della carta fiduciaria potrebbero preparare la somma di 940 milioni, e questa sarebbe versata in pagamento di tutto il debito dello Stato verso il Consorzio delle Banche.

Credo che a tale provvedimento non si oppongano i precedenti contratti del Governo e neppure la legge 30 aprile 1874, poichè le Banche Consorziali hanno pure mancato ai vincoli contratti col Governo, ed egli potrà pagare il suo debito in carta fiduciaria come lo ha ricevuto.

Pochi giorni dopo il compiuto pagamento egli offrirebbe al pubblico il cambio dei suoi biglietti in oro alla pari se gli avvenimenti politici avranno ritornato la pace in Europa, ed allora le Banche di emissione dovranno riprendere anche i pagamenti della loro carta fiduciaria ed il corso regolare delle loro operazioni.

Non si può con ragione opporre a questo progetto che il pubblico correrebbe a chiedere al Governo il pagamento dei suoi biglietti. Il pubblico si conduce sotto l'impressione del momento; egli non opera sempre con maturato consiglio, ma piuttosto a capriccio come i ragazzi, rifiuta quello che gli si

offre, mentre chiede e ricerca quello che gli si rifiuta.

Egli è però costante nel pensiero di accumulare i suoi risparmi e non ricorre al cambio della carta fiduciaria per il solo desiderio di accumulare oro od argento, ma piuttosto per rimetterli in circolazione.

Quale ragione conduce il pubblico a chiedere importanti pagamenti della carta fiduciaria anche quando non può temere il rifiuto? Egli è il bisogno di soddisfare agli impegni contratti all'estero e quando difettano le cambiali perchè le importazioni delle merci nello Stato sono superiori all'esportazione e questo sbilancio non è compensato o colla trasmissione di fondi pubblici od in altro modo.

Però le esportazioni dello Stato che nel 1868 ascendevano soltanto a 875 milioni, e nel 1870 a 763 milioni, salirono nel 1876 quasi a 1217 milioni ed aumenteranno rapidamente dopo la riforma dei trattati di commercio e col progresso delle industrie.

Infatti nella recente relazione dell'onorevole Depretis, che precede il suo progetto per l'abolizione del corso forzato, osserva giustamente che la cifra dell'importazione nello Stato è sempre in via di diminuzione a fronte della esportazione, e che a tale cifra si contrappono i guadagni fatti all'estero dal naviglio mercantile e dagli emigranti italiani, come pure i benefici che lasciano gli stranieri, che numerosi percorrono ogni anno il nostro paese.

E per convalidare questo fatto aggiunge alla relazione una tabella sui cambi coll'estero, la quale insegna che da dieci anni questi sono sempre favorevoli al commercio italiano. Osserviamo tuttavia la cifra delle importazioni a fronte di quella delle esportazioni, e riconosciamo che questa lascia soltanto lo sbilancio di 110 a 120 milioni annui.

Questa è dunque la somma che lo Stato può temere gli venga chiesta in valuta metallica al cambio dalla nazione fintantochè le due cifre non si saranno pareggiate. Però le Banche d'emissione quando cesserà il corso forzato, dovranno anche riprendere il cambio della loro carta fiduciaria. Questa ascende ora circa a 640 milioni e rimanendo in questa somma lo loro riserva monetaria dovrà superare i 200 milioni. Perciò questa e quella del Governo ascenderanno insieme quasi a 550 milioni e basteranno largamente per far fronte al cambio che sarà mano a mano richiesto dalla nazione.

Ricorderò ancora che il Bagehot esige nella Banca d'Inghilterra una riserva costante di 12 a 14 milioni in lire st. che corrisponde circa a 350 milioni di franchi. Perchè non basteranno dunque più di 500 milioni in Italia? La riserva della Banca d'Inghilterra si esige molto larga perchè quello è il più vasto centro finanziario d'Europa, invecechè è ben difficile che qualche nazione si rivolga all'Italia per provvedere il suo mercato monetario.

D'altronde nulla può dar ragione a temere che il pubblico presenti al Governo centinaia di milioni al cambio dei suoi biglietti, poichè tutte le nazioni civili si avvezzano a preferire ormai il biglietto convertibile alla moneta quando esso merita la sua fiducia; infatti dirò ancora che la Francia offre il più eloquente esempio di questa verità, poichè, malgrado il corso forzato, quella nazione preferisce il biglietto alla moneta. Anche i popoli delle Americhe e dell'Asia vi si avvezzano ormai come in Europa; e perfino nell'impero del Giappone circola facilmente il biglietto fiduciario, benchè sia inconvertibile.

Quell'impero che conta circa 33 milioni d'abitanti tiene in circolazione circa 95 milioni di *yen* in biglietti emessi dal Governo, somma che corrisponde circa a 475 milioni di franchi e senza verun fondo per garanzia di riserva; tuttavia essi perdono appena il 5 per cento nel cambio coll'oro, quantunque la ricchezza monetaria del Giappone si calcoli che arriva appena a 290 milioni di franchi. Perciò ogni più matura considerazione convince che il Governo può provvedere al cambio dei suoi biglietti colla sola riserva di 330 milioni, purchè effettui il loro regolare ammortamento ed impedisca che vengano ad accumularsi nelle città più importanti dello Stato e ciò senza impedire le transazioni commerciali.

Questo è il grande risultato che ottiene la Banca d'Inghilterra; quantunque la sua circolazione fiduciaria si limiti ogni anno alla cifra media di 25 a 30 milioni di lire st., quella Banca compie le più vaste transazioni, perchè ivi i banchieri scontano bensì il loro portafogli, ma non ritirano il pagamento come sogliono fare in Italia nelle Banche di emissione.

La Banca d'Inghilterra registra invece l'importo delle loro cambiali a loro credito ed essi ne possono disporre con un semplice assegno a vista che la Banca passa a loro debito. In tal modo, come dimostra Bonamy Price si fanno a Londra nei *Claring-House* i pagamenti per le più grandi somme col 97 per cento in *chèques*, od assegni sulla Banca di Londra, ed il 3 per cento in denaro o biglietti di Banca, cosicchè la Banca d'Inghilterra non ha mai più centinaia di milioni dei suoi biglietti in circolazione.

Questo sistema commerciale ha concentrato in Londra la più gran parte dei pagamenti che si fanno in Inghilterra per le operazioni commerciali o finanziarie, ma non è possibile in Italia perchè qui non abbiamo un grande centro finanziario, e preferiamo l'indipendenza dell'una dall'altra provincia dello Stato.

È tuttavia possibile di restringere e di ordinare la circolazione della carta fiduciaria emessa dalle Banche e del Governo, cercando ogni modo di favorire le Banche di deposito e l'uso del *chèque*, ed allargando le attribuzioni delle casse di risparmio postali.

Queste nuove Istituzioni che si estendono gradatamente in ogni parte dello Stato possono entrare nel campo delle transazioni bancarie.

Esse possono ricevere qualunque somma in conto corrente a interesse ed assumere il pagamento nelle diverse loro sedi senza il trasporto materiale delle somme ricevute, nello stesso modo che queste operazioni si fanno dalle Banche pubbliche e private, ma debbono corrispondere un modesto interesse affinchè il pubblico si avvezzi a lasciarvi in deposito i suoi capitali. Così si possono accumulare i risparmi della nazione in ogni parte dello Stato. Si può impedire che la carta fiduciaria si accumuli nelle città più importanti dello Stato e limitare quella che chiederebbe il cambio in valuta metallica sia nelle Casse del Governo come in quelle delle Banche d'emissione.

Ora dunque riassumendo, dirò ancora brevemente le vie ed i mezzi che può seguire il Governo per arrivare alla sollecita abolizione del corso forzato. Esso assumerebbe l'emissione della Carta fiduciaria fintantochè raggiunga la somma di 940 milioni, colla quale estinguerebbe il suo debito verso il consorzio delle Banche.

Dopo questo proseguirebbe la creazione del biglietto fiduciario ma bensì per distribuirlo alle diverse Banche d'emissione con moduli distinti e diversi da quelli dei biglietti creati per lo Stato ed in cui si riconosca eziandio il nome delle istituzioni di Credito a cui il biglietto è consegnato.

Il Governo farebbe in pari tempo la sua operazione finanziaria sul materiale delle ferrovie e sugli stabili delle parrocchie e confraternite per poter intraprendere il cambio e l'ammortamento della sua carta fiduciaria. Egli estenderebbe infine le attribuzioni delle casse di risparmio postali affinchè possano prender parte alle operazioni commerciali della nazione ed impedire che la carta fiduciaria si accumuli nei più grandi centri commerciali dello stato.

Egli è dunque applicando insieme tutti questi mezzi che il Governo può ritornare in poco tempo alla circolazione libera e mista della carta e della moneta, e quanto preme di raggiungere questo fatto è pur riconosciuto dall'on. Depretis nella sua recente relazione a cui ho già accennato, dove toccando questa parte della questione così si esprime:

È urgente di ritornare alla circolazione monetaria perchè il corso forzato offende gli interessi e le ragioni della finanza, perchè l'economia generale dello Stato e della nazione ne è profondamente turbata, e quindi le riscossioni dell'Erario sono diminuite in proporzione del disagio della carta fiduciaria, cosicchè da qualunque lato si esamini la questione ne appariscono i danni e si riconosce che la soppressione gioverà allo Stato ed ai cittadini.

Tradurrò ancora in cifre la verità di queste parole, poichè le cifre sono le più eloquenti delle

prove, ed a tale scopo ripeterò i calcoli di un altro documento ufficiale, cioè quelli tratti dalla relazione della Commissione del Governo sulla circolazione cartacea, da cui si riconosce che il tesoro dello Stato perde circa 46 milioni annui per i pagamenti in oro all'estero ed all'interno, come pure per le spese e gli interessi dipendenti dalla Carta inconvertibili. Ma vieppiù gravi appariscono anche i danni della Nazione poichè infine pesa su di lei tutto il disagio delle importazioni, le quali ascendono quasi a 1500 milioni annui cosicchè riunite queste perdite e quelle che colpiscono il bilancio dello Stato si può affermare che la carta inconvertibile costa al Governo ed alla nazione più di 400 milioni annui.

Tuttavia il Governo si propone di mettere 20 milioni di nuove imposte per ammortizzare la Carta inconvertibile in un termine molto lungo ed ignoto, ciò che aggraverebbe maggiormente la condizione economica della nazione.

Se il Tesoro pubblico riprenderà invece il cambio della carta fiduciaria in breve tempo sono almeno cento milioni annui che potrà ottenere dalla nazione sia dai suoi risparmi come dalla maggiore produzione delle imposte.

È dunque forza di concludere con questo dilemma: o i calcoli e gli apprezzamenti della commissione governativa sul corso forzato sono giusti, e allora bisogna slargare il progetto del Governo e sollecitare il cambio della carta fiduciaria, e sono erronei, ed allora è meglio risparmiare almeno le nuove imposte e lasciare al paese la carta inconvertibile come nell'impero austriaco od in quello del Giappone.

Però i calcoli della Commissione sono perfettamente esatti; ma dirò ancora una volta che invano si può tentare di mandare a compimento qualunque progetto di abolizione del corso forzato mentre lo uragano scoppiato in Oriente minaccia di farsi più giù grave ed esteso. Ma dopo la tempesta risplende il sole, ed allora potrà certamente il Governo ritornare in Italia la circolazione monetaria non già coi mezzi empirici, ma piuttosto con quelli consigliati dal progresso delle scienze economiche avvalorato dall'esperienza, se saranno discussi ed accettati dal Parlamento.

FELICE LEVI

Associazione delle Banche popolari italiane

Il 29 dello scorso mese ebbe luogo in Milano l'adunanza del Congresso delle Banche popolari italiane sotto la presidenza dell'on. Luzzatti.

Noi non ne avevamo tenuto parola nella speranza che ce ne sarebbe pervenuto qualche resoconto più compiuto di quelli che videro la luce nei giornali

quotidiani, ma poichè questa nostra speranza non si è realizzata, ci dobbiamo limitare nostro malgrado ad accennare brevemente sulla scorta di quelli le deliberazioni del Congresso.

Noteremo pertanto come il Congresso venisse inaugurato con un discorso dell'on. Luzzatti, il quale credè potere asserire che un nobile avvenire era riserbato a un gruppo di 112 Banche con 37 milioni di capitale sottoscritto e 55 di capitale versato, un fondo di riserva di più che 9 milioni 112 e più di 126 milioni di depositi e di risparmio.

Dopochè il Congresso ebbe decretate all'on. Luzzatti singolari onoranze, l'avv. Mangili dette lettura di una relazione del Comitato promotore sulle condizioni attuali dell'associazione.

Indì il sig. Trieste presidente della Banca popolare di Padova riferì sulle principali disposizioni contenute nel progetto di legge sulle Società commerciali, in quanto riguardano le Banche mutue popolari. La relazione terminava coll'esprimere il voto che le Banche popolari trasmettano al Comitato promotore le loro osservazioni circa alla petizione avanzata al Senato allo scopo di chiedere che questa materia venga regolata da una legge speciale.

Esaminando alcune delle principali questioni contenute in detta petizione, si inclina a che la legge determini il taglio dell'azione, ritenendo opportuno il massimo di 400 lire, non che il massimo delle azioni da potersi possedere da ciascun socio. Si inclina pure a ritenere che alle Banche popolari dovrebbe concedersi di fare anticipazioni sulle azioni di proprietà dell'Istituto, sebbene ciò si intenda vietare con ragione alle Società anonime in genere. Si ammette che il bilancio debba rendersi ostensibile agli azionisti in precedenza alla discussione, accompagnandolo coi documenti giustificativi.

Questi pareri manifestati dal Congresso provocheranno delle decisioni da prendersi udito il parere delle singole Banche. Gli studi in proposito verranno affidati ai Consigli di amministrazione.

Una relazione dell'avv. Mangili formulava le norme per una legislazione riguardanti gli *chèques*. A questo proposito, sebbene i rappresentanti della Banca di Genova sostenessero che l'assegno deve essere sempre pagabile a vista, il Congresso alla quasi unanimità ritenne la opportunità di un preavviso.

Si approvò di domandare la parificazione delle Banche popolari alle casse di risparmio nei rapporti fiscali.

Dirca all'art. 4° dello Statuto, determinante il contributo, si deliberò pel contributo proporzionale di stabilire un massimo di 20 centesimi per mille lire che quest'anno sarà di soli 5 centesimi, e per la tassa fissa tre categorie di 100, 50 e 20 lire.

Si ritenne opportuno di autorizzare il Comitato a preparare un modulo comune di bilancio per uni-

formarsi nelle denunce degli enti imponibili per i redditi di ricchezza mobile. Si invocarono disposizioni di legge riguardo all'ammortamento dei titoli che venissero smarriti, massime se libretti di depositi nominativi o al portatore.

Si deplorò dal sig. Trieste il ritardo nella pubblicazione governativa del bollettino mensile delle situazioni di credito.

L'on. Luzzatti infine nel chiudere il Congresso fece voti per la diffusione del Credito agricolo, ritenendo non rispondente allo scopo la legge del 1869.

LA STATISTICA DELLA TURCHIA

Costantinopoli 6 maggio

Finora la Turchia non avea pubblicato nessuna statistica diretta della sua popolazione, per la mancanza assoluta di registri e di censimenti. Il *Salname* (annuario) del corrente anno 1294 dell'egira ha voluto ovviare a questa grande mancanza, e nel riferire le autorità politiche e le divisioni amministrative di ciascuna provincia ha voluto aggiungerci gli abitanti ecc., sebbene non in maniera completa. Quindi è che ci proponiamo di presentare ai nostri lettori uno studio analitico sui dati del *Salname* che servirà per far conoscere anche le circoscrizioni amministrative e per dare informazioni della Turchia, che in questi momenti interessa tanto i lettori.

Cominciamo per dire che l'amministrazione interna del paese è sempre dipesa dal gran visir che funzionava da ministro dell'interno. Al pascià per un momento creò un Ministero dell'interno, ma fu di breve durata ed ora dal 5 febbraio dell'anno corrente, fu nuovamente creato questo Ministero, come conseguenza necessaria del sistema costituzionale. Gevdet pascià ne è il primo titolare, e cerca organizzare il suo dicastero, che, fra parentesi, non funziona ancora se non come frazione del granvisirato, nel cui recinto continua a restare.

Il paese è diviso in provincie che si chiamano *vilayet*, questi in distretti che sono detti *sangiak*, e questi in circondari che si chiamava *caza*. Un *vali* (governatore generale) è preposto alle provincie, un *mutessarif* (governatore) ai distretti ed un *caimacam* (vice-governatore) ai circondari. Vi sono alcuni distretti che per una ragione qualunque sono distaccati dalle provincie e dipendono direttamente dal Governo centrale, e questi distretti autonomi si possono considerare nell'ordine delle provincie quando si tratta di formare una statistica generale.

La circoscrizione ed il numero delle provincie non è e non fu sempre eguale, perchè secondo le circostanze un distretto o l'altro si distacca dall'una

per essere dato all'altra provincia, o per essere eretto a distretto autonomo. Il *Salname* del 1294 che ho sott'occhio, e fu pubblicato nel gennaio 1877, non combina colla circoscrizione odierna e le provincie dell'Erzegovina e di Sofia e di Monastir, hanno cessato per dar luogo ad una nuova provincia di Kossova: ed io sono obbligato nella lista che segue a trasportare i distretti dall'una all'altra per presentare quel che è realmente al giorno d'oggi.

Presento ai lettori, facendo uno spoglio, alquanto faticoso, la lista delle provincie divise per distretti, riferiti colla propria nomenclatura, cui pongo innanzi in diverse colonne il numero dei circondari (*caza*), ed il numero di case od abitazioni, nonchè il numero degli abitanti di ciascun circondario. Questo numero di abitazioni e di abitanti, giova ripeterlo, sono desunti dai registri incompleti del Governo, e pubblicati sotto gli auspici del Ministero dell'istruzione pubblica.

Non sembra che il catasto sia ben regolare, ed a questo proposito è da notarsi come non si può stabilire veruna proporzione tra abitazioni ed abitanti, senza che si possa dare una ragione plausibile.

Di più vi è un'inesattezza di somme tra i dati parziali dei distretti ed il prodotto generale della provincia.

L'annuario non presenta neanche un totale che comprenda le indicazioni parziali, ed a questo proposito appunto ho dovuto ricorrere all'espedito di mettere sott'occhio la lista dei distretti (*sangiaik*), anche per la ragione di fare conoscere al lettore le parti più o meno popolate dell'impero.

Dopo queste notizie eccovi la detta lista. Delle provincie ho indicato il nome turco ed il nome comunemente conosciuto in Europa.

I. Edirne

(Provincia di Adrianopoli)

Distretti	Circondari	Abitazioni	Abitanti
1. Adrianopoli	11	20,200	190,585
2. Rodosto	5	5,875	49,751
3. Gallipoli	5	9,080	58,561
4. Filippopoli	7	8,600	266,088
5. Islimia	6	8,700	87,691
6. Sofia	6	19,000	127,000

II. Tuna

(Provincia del Danubio)

7. Rustciuk	8	22,854	309,797
8. Varna	4	9,846	85,805
9. Viddino	6	11,624	178,825
10. Tu'cia	6	9,429	87,455
11. Tirnova	4	16,495	245,894
12. Nissa	6	21,518	213,180

III. Selanik

(Provincia di Salonico)

13. Salonico	9	13,990	177,761
14. Seres	4	9,542	151,612
15. Dramas	5	5,521	65,656
16. Uskub	5	98,725	112,550

IV. Bosna

(Provincia di Bosnia)

17. Bosnaseray	6	59,272	167,776
18. Zvornik	7	59,241	262,552
19. Banialuka	4	19,382	122,128
20. Bihach	7	15,380	154,800
21. Trawniki	5	42,510	185,024
22. Mostar	5	19,549	100,216
23. Gatchko	7	8,458	19,549

V. Kossova

(Provincia di Bitulia)

24. Monostir	11	20,459	74,150
25. Prizzend	9	24,155	175,265
26. Debre	4	57,552	177,104
27. Novibazar	10	12,542	151,488

VI. Yania

(Provincia di Giannina)

28. Giannina	4	15,270	102,515
29. Tricala	6	2,500	25,000
30. Arghiro	4	5,400	12,000
31. Preveza	4	5,400	26,000
32. Berat	5	2,500	22,000

VII. Skodra

(Provincia di Albania)

33. Scutari	12	57,500	155,000
-------------	----	--------	---------

VIII. Gesairi Bahri Sefid

(Provincia dell'Arcipelago)

34. Bika	5	14,251	64,410
35. Metelino	1	10,020	52,207
36. Scio	1	7,500	18,599
37. Rodi	5	6,900	14,010
38. Cipro	6	18,600	28,700
39. Istankey	2	9,112	20,456

IX. Ghirid

(Provincia di Creta)

40. Canea	5	12,151	53,591
41. Candia	4	22,251	86,814
42. Bethymo	5	12,215	39,529
43. Sfachia	5	9,212	25,946
44. Lassiti	5	8,221	28,954

X. Hudavendighiar*(Provincia di Brusa)*

45. Brusa	6	58,920	124,426
46. Karassu	6	25,954	28,721
47. Carabissar	6	18,055	88,264
48. Kutahia	4	55,292	159,574

XI. Haidin*(Provincia di Smirne)*

49. Smirne	6	27,000	155,000
50. Aidin	6	35,440	110,000
51. Saruhan	5	15,648	84,521
52. Mentescè	5	11,500	42,500

XII. Enkare*(Provincia di Angora)*

53. Angora	9	59,538	122,175
54. Yozzat	4	28,105	91,487
55. Kayseri	2	23,200	65,442
56. Kyzsehir	5	6,905	22,994

XIII. Konia*(Provincia di Caramania)*

57. Konia	10	50,521	149,280
58. Teke	4	26,174	80,591
59. Hamid	4	17,702	52,649
60. Nikids	4	26,715	89,555
61. Bordur	2	15,557	58,720

XIV. Castamuni*(Provincia di Castambul)*

62. Castamuni	8	47,867	171,626
63. Bolu	5	40,020	129,586
64. Sinope	2	14,056	55,506
65. Gangra	2	17,568	68,588

XV. Sivas*(Provincia di Sebaste)*

66. Sivas	7	50,629	197,786
67. Amasia	7	45,827	115,167
68. Sciark-Carahissar	5	24,451	95,455

XVI. Trabusan*(Provincia di Trebisonda)*

69. Trebisonda	8	64,655	225,982
70. Gumuscihane	5	16,245	45,478
71. Batum	5	22,711	71,681

XII. Gianik*(Distretto di Samsun)*

72. Samsun	5	46,515	129,925
------------	---	--------	---------

XIII. Erzerum*(Provincia dell' Armenia)*

73. Erzerum	7	45,154	140,272
74. Erzingian	5	25,754	57,508
75. Bayasid	4	7,259	587,457
76. Cildir	2	12,524	52,897
77. Kars	4	45,000	120,000
78. Musci	5	15,900	24,900

XIX. Van*(Provincia dell' Armenia Meridionale)*

79. Van	8	85,799	255,629
---------	---	--------	---------

XX. Diarbekir*(Provincia di Amida)*

80. Diarbekir	5	45,000	120,000
81. Mardin	4	15,900	249,000
82. Seert	4	9,200	15,000
83. Malathia	4	10,200	25,000

XXI. Mamuret-ul-Aziz*(Distretto di Karpuz)*

84. Karpuz	4	12,400	95,000
85. Maden	1	14,900	52,400

XXI. Suria*(Provincia di Siria)*

86. Damasco	6	95,000	202,000
87. Hama	2		
88. Pripoli	4		
89. Hauran	5		
90. Acri	4		
91. Giaffa	2		

XXIII. Gebel-Libnan*(Distretto di Libano)*

92. Libano	6	18,426	110,000
------------	---	--------	---------

XXIV. Beirut*(Distretto di Beirut)*

93. Beirut	2	12,375	120,000
------------	---	--------	---------

XXV. Kuds-u-Scerif*(Distretto di Gerusalemme)*

94. Gerusalemme	4	19,400	150,000
-----------------	---	--------	---------

XXVI. Adana*(Provincia di Cilicia)*

95. Adana	5	25,429	102,551
96. Kusan	3	11,586	55,622

97. Igiaïl	5	16,205	45,108
98. Payass	1	8,127	23,092

XXVII. Haleb

(Provincia di Aleppo)

99. Aleppo	11	25,000	80,000
100. Marasci	7	14,000	67,000
101. Urfa	5	17,000	29,000
102. Zor	11	39,270	120,760

XXVIII. Tarabulusu-Gharb

(Provincia di Barberia)

103. Tripoli	4	19,000	1,010,000
104. Nighazi	8		
105. Tezan	1		
106. Gebeligharbis	4		
107. Hums	6		

XXIX. Baghdad

(Provincia di Bagdad)

108. Baghdad	9	65,000	550,000
109. Suleymanie	6	25,570	124,790
110. Kerbela	5	20,000 (?)	100,000(?)
111. Hile	5	10,000	700,000
112. Mussul	4	48,946	145,291
113. Scehrisor	5	59,270	127,060
114. Amadia	1	50,600	257,550

XXX. Basra

(Provincia di Bassora)

115. Basra	7	19,084	62,905
116. Muntefik	1	50,000	300,000
117. Negid	2	9,060	52,619

XXXI. Yemen

(Provincia dell' Arabia)

118. Sanaa	7	52,000	94,000
119. Hodeida	6	21,000	65,000
120. Assir	6	51,000	82,000
121. Naghs	4	9,200	25,000

XXXII. Hegias

(Provincia della Mecca)

122. Mecca	4	20,000 (?)	240,000
123. Medina	2		
124. Gedda	1		

N. B. Ove nel *Salname* mancavano le cifre addirittura, ho dovuto supplire con una cifra probabile seguita dal punto interrogativo.

XXXIII. Stambul

(Provincia di Costantinopoli)

Ho lasciato ad ultimo la capitale per parlarne a parte. Prima del gennaio 1877 la capitale aveva

un'amministrazione speciale e fu per opera di Mithat pascià che la capitale fu equiparata alle altre amministrazioni provinciali con i seguenti distretti:

125. Costantinopoli.

126. Pera.

127. Scutari.

128. Isnimid.

129. Cekmege.

130. Pigha.

Il *Salname* non segue però questa divisione e non ci dà gli abitanti di Costantinopoli, nè un numero totale di abitazioni ed abitanti, ed invece sostituisce una classificazione delle proprietà in tre categorie; 1° proprietà produttive che pagano una imposta al Governo; 2° Proprietà demaniali; 3° Proprietà improduttive che non rendono nulla allo Stato.

Queste proprietà sono classificate nel modo seguente:

Proprietà produttive

Case e <i>yali</i> (dimore marittime) . . .	66,415
Botteghe e magazzini	54,196
<i>Han</i> , stabilimenti e passaggi . . .	354
Bagni	175
Forni	567
Stalle e scuderie con annesse camere	7,202
Orti, vigne e giardini	4,591
Prati, campi e terreni	5,305
Tenute (<i>ciftlik</i>)	58
Pozzi di neve	31
Cave di pietra e forni di calce . .	79
Stabilimenti di mattazioni, di cuoio, di stampa	125
Fabbriche di zolfanelli, di mattoni, di pelle	45
Ricoveri di barche (<i>caik</i>)	338
Stabilimenti di pesca a case di pescatori	76
Terreni fabbricativi	22,314
Mulini a vapore	12
Altri mulini	75

Totale 159,805

Proprietà demaniali e del sovrano

Palazzi imperiali	49
Edifici governativi	278
Giardini, orti e tenute	89
Caserme e corpi di guardia	198
Case d'abitazione privata	16
Magazzini	18
Scuderie con camere	54
Terreni	99
Abitazioni per ospiti	1
Torri (per le guardie d'incendio) . .	3

Ponti grandi	2
Ponti piccoli	10

797

Proprietà improduttive

Ambasciate e legazioni	19
Stazioni di ferrovia	8
Moschee	674
Scuole pubbliche	519
Scuole annesse alle moschee	146
Biblioteche pubbliche	63
Conventi di dervisci	231
Ospizi	16
Case canoniche di moschee	13
Luoghi per le preghiere pubbliche turchie	161
Osservatorio astronomico	1
Fontane pubbliche, fonti e pozzi	1,889
Mausolei turchi	212
Cimiteri	314
Patriarcati, chiese e sinagoghe	169
Scali, piazze, cortili pubblici	2,253
Tunnel	1

Totale 23,236

1° Proprietà produttive	159,803
2° Proprietà demaniali	797
3° Proprietà improduttive	23,236

Totale 163,836

La statistica aggiunge solamente per la prima parte di queste proprietà il valore approssimativo, *probabilmente* in piastre turchie.

Prodotto annuo di locazione	135,041,253
Estimo approssimativo	2,846,863,118

Non si valutano le proprietà demaniali e le improduttive.

Da questa lista non potremo ricavare come abitata se non le 66,413 case, ma vi sono di abitati anche i palazzi, i *han*, gli annessi delle moschee, le case di coloni e le camere annesse agli opifici ed alle scuderie, di modo che valutando a 80,000 le abitazioni e computando a 10 persone per casa, avremo 800,000 abitanti nella provincia. Osservando però che i palazzi sono abitati straordinariamente, e che vi sono nella capitale buon numero di non domiciliati, si può senza tema di smentita fissare a 1,000,000 gli abitanti della provincia di Costantinopoli.

Per completare la popolazione dell'impero vi dobbiamo includere il principato di Samos, che può più facilmente passare per un distretto privilegiato che per un principato autonomo. La sua popolazione è stimata a 33,000 persone.

Così stabilite le parti ecco il totale che si potrebbe dedurne per la popolazione della Turchia.

Province	Distretti	Circond., abitaz.	abitanti
1. Adrianopoli	6	40	71,453
2. Danubio	6	34	91,566
3. Salonicco	4	21	123,778
4. Bosnia	7	42	201,872
5. Kossowa	4	34	114,468
6. Giannina	5	21	27,070
7. Shodra	1	12	37,500
8. Arcipelago	6	18	66,363
9. Creta	5	16	65,028
10. Brusa	4	22	158,179
11. Smirne	4	20	87,388
12. Angora	4	18	87,546
13. Kania	5	24	134,247
14. Costamuni	4	17	119,491
15. Sivas	3	19	120,907
16. Trebisonda	3	16	103,607
17. Gianik	1	5	46,313
18. Erzerum	6	27	148,551
19. Van	1	8	83,799
20. Diarbekir	4	13	80,300
21. Karpuz	2	5	27,300
22. Siria	6	21	93,000
23. Libano	1	6	18,426
24. Berutti	1	2	12,373
25. Gerusal.	1	4	19,400
26. Adana	4	12	39,347
27. Aleppo	4	32	93,270
28. Tripoli	5	23	19,000
29. Bagdad	7	33	237,386
30. Bassora	3	10	78,144
31. Yemen	4	23	93,200
32. Hegiaz	4	7	20,000
33. Costantinop.	6	20	80,000
34. Samos	1	2	7,000

151 631 2,833,378 14,800,618

Alla cifra totale della popolazione della Turchia, si crede che si possano fare due capi di aggiunta: il 1° riguarda le popolazioni nomadi non registrate e il 2° quei maschi che hanno deluso le autorità per evitare la coercizione. Per il primo capo non credo si debba fare qualche aggiunta dal momento che vediamo segnate delle cifre forti ai distretti di Lor provincia d'Aleppo, di Muntefik provincia di Banora, di Hile provincia di Daghdad, ed alle provincie di Barberia e dell'Arabia, che sono appunto i luoghi ove si trovano le tribù nomadi soggette alla Porta. Circa i Beduini dell'Arabia Orientale questi non possono in veruna guisa essere computati nella popolazione ottomana.

Circa il secondo capo la coscrizione non riguardando il musulmano che non rifugge il servizio delle armi ed i cristiani pagando la tassa di esonerazione

militare non su ciascun valido, ma con calcolo presuntivo, non si può ammettere che vi siano molti di coloro che vogliono eludere il Governo.

Concluderemo perciò che seguendo i dati dell'annuario ufficiale ottomano, il *Salname*, la popolazione della Turchia nelle dipendenze della Turchia nelle dipendenze dirette, cioè esclusi Egitto, Tunisi, Rumenia, Serbia e Montenegro, ascende a 16 milioni.

Rimane la spartizione di questi milioni secondo le razze e le religioni. Il *Salname* tace ostinatamente su questo particolare. Secondo le informazioni desunte da varie fonti, e studiando sulle proporzioni verificate in alcune provincie possiamo dire che i musulmani ascendono alla metà della popolazione totale e si suddividono come nel seguente prospetto:

Musulmani	8,000,000
Greci	2,000,000
Armeni	2,500,000
Slavi	2,500,000
Siri, Caldei, Ebrei, ecc.	1,000,000
	<hr/>
	16,000,000

Questa spartizione però non so se si deve ammettere con certezza, perchè gli Armeni secondo i propri registri arrivano a tre milioni e mezzo almeno.

Il *Salname* contiene altri dati statistici, che esaminerò in appresso per presentarne un sunto ai lettori italiani.

L. P.

CONVENZIONE SUGLI ZUCCHERI

La pubblicazione fatta dal *Journal des fabricants de sucre* del testo della nuova convenzione sugli zuccheri ha ingenerato su questa industria una singolare commozione: la quale anzichè calmarsi colla riflessione ha preso proporzioni tuttavia più grandi. Da tutte le parti si lanciano critiche contro questa malaugurata convenzione. Soprattutto par proprio un sogno l'articolo 7, relativo agli zuccheri esteri, che a tutti appare non tenere in conto alcuno gli interessi della fabbricazione. I fabbricatori dello zucchero hanno già tenuto varie adunanze, e il pensiero loro è chiarissimo.

Essi dicono che bisogna domandare la conservazione delle soprattasse di deposito, e soprattutto di quelle sugli zuccheri di barbabietola che provengono dai paesi non contraenti. Chieggono in fine che non sia permessa la esportazione di quegli zuccheri nello stato di raffinati.

Progetto di convenzione sugli zuccheri

Ecco il progetto che è stato approvato dalla Fran-

cia, dalla Inghilterra, dal Belgio e dall'Olanda nella ultima conferenza sugli zuccheri, tenuta a Parigi.

Art. 1. Le fabbriche di zucchero e le raffinerie in Francia e nel Belgio saranno per l'esercizio sottoposte a regolamenti.

Art. 2. Nelle fabbriche di zucchero, l'esercizio sarà fatto secondo l'uno o l'altro dei regolamenti ora vigenti in Francia e nei Paesi Bassi.

Art. 3. Nelle raffinerie il regolamento si limiterà alla rigorosa sorveglianza di ciò che entra e di ciò che esce, senza che gli agenti dell'amministrazione, salvi gli inventari, s'immischino del lavoro interno dello stabilimento. A rendere completa questa sorveglianza sarà aggiunto il registro di un conto generale di raffinamento, segnandovi in introito gli zuccheri lordi secondo il loro valore assoluto, e in esito la quantità e il valore assoluto dei prodotti compiuti dall'officina. Una volta all'anno almeno si procederà all'inventario generale della raffineria.

L'importo sarà applicato sul consumo; in Francia una parte minima dei dazii sarà pagata prima dell'entrata degli zuccheri nelle raffinerie e il resto sarà prelevato dall'esercizio.

Gli zuccheri destinati all'esportazione, dopo il raffinamento, non pagheranno alcun dazio anticipato.

Nei Paesi Bassi il conto del raffinamento sarà tenuto come mezzo di riscontro. La imposta sarà percepita nel momento che i prodotti usciranno dalla raffineria.

Art. 4. Nel caso che la imposta sugli zuccheri fosse stabilita in Inghilterra, l'esercizio sarà ivi applicato alle fabbriche e alle raffinerie o nei modi adottati in Francia e nei Paesi Bassi, o con altre regole precedentemente consentite delle alte parti contraenti.

Art. 5. Il sistema stabilito nel Belgio dopo la Convenzione del 1864, sarà conservato colle seguenti modificazioni:

La quantità della imposta sarà ritornata da 45 a 22 franchi e centesimi 60 dal giorno che sarà posta in vigore la presente convenzione, e sarà ridotta a 19 franchi quando, in due anni, la rendita in confronto degli altri, avrà superato gli 800,000 franchi.

L'accollo delle fabbriche abbandonate sarà portato da 1500 a 1550, grammi cominciando dal raccolto 1877-78, e a 1600 grammi, cominciando dal raccolto seguente.

Le rendite obbligatorie in zuccheri raffinati di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a classe degli zuccheri lordi saranno rispettivamente fissati a 94, 90, 81 e 72 per cento. Sarà formata una classe superiore di zuccheri lordi, sino a comprendervi le polveri bianche, colla rendita del 98 per cento.

Per la esportazione degli zuccheri lordi della detta nuova classe e delle tre classi seguenti, i tipi saranno formati sopra il saggio dei numeri 20, 17, 12 e 8 della serie olandese.

Si potranno accettare per la esportazione con *drawback* gli zuccheri in pezzi, purchè eguagliino nella qualità gli zuccheri in pani, perfettamente purificati e asciutti.

La saccarimetria sarà applicata per la verifica degli zuccheri, per invigilare e sostituire i tipi, tanto per la importazione, quanto per la esportazione, se notevoli fatti di frode in materia di saggi fossero provati dalla dogana belga.

S'intende che i *drawbacks* non potranno superare i dazi di dogana o di consumo, da cui sono gravati i prodotti.

Art. 6. Per tutto il tempo che durerà la presente Convenzione, la imposta sugli zuccheri non potrà nel Belgio essere aumentata oltre le cifre massime stabilite dall'art. 4. Con questa clausola ognuna delle alte parti contraenti si riserva il diritto di aumentare, di diminuire o di abolire per intero la detta imposta.

Art. 7. Gli zuccheri importati da uno in un altro dei paesi contraenti non potranno essere sottoposti a dazi di dogana o di consumo, che siano maggiori dei dazi applicabili ai prodotti simili di fabbrica nazionale.

Art. 8. Se nell'uno e nell'altro dei paesi contraenti, l'esercizio fosse ordinato in condizioni diverse da quelle descritte nell'art. 2, e tali da cagionare alla industria gravi impedimenti, quel paese avrebbe la facoltà di cercare un compenso alle sue raffinerie equivalente ai danni prodotti da quegli impedimenti. Il modo e l'importare saranno stabiliti da accordi reciproci fra gli Stati concordanti.

Art. 9. Nel caso che da paesi terzi fossero accordati direttamente o indirettamente dei premi per la esportazione degli zuccheri lordi o raffinati, e fossero per compromettere la produzione dell'una o delle altre parti contraenti, potranno queste nuovamente convenire insieme per provvedere d'accordo ai modi di difesa che paressero acconci.

Art. 10. Le alte parti contraenti si comunicheranno reciprocamente il testo delle disposizioni legislative e i regolamenti, che sono o saranno in vigore nei loro rispettivi paesi intorno alle materie che si riferiscono alla presente convenzione.

Art. 11. La esecuzione degli impegni reciproci, contenuti nella presente convenzione, è subordinata, per quello che occorre, all'adempimento delle formalità e regole stabilite dalle leggi costituzionali di ciascun paese contraente.

Art. 12. Le alte parti contraenti si riserbano la facoltà d'introdurre di comune accordo, in questa convenzione tutte le modificazioni, che non fossero in opposizione col suo spirito e co'suoi principii, e la cui utilità fosse dimostrata dalla esperienza.

Art. 13. Le altre parti contraenti si riservano ancora di accordarsi sui mezzi atti ad ottenere la

adesione di altri governi alla presente convenzione.

Art. 14. È stabilito che la presente convenzione debba durare 10 anni cominciando dal 15 settembre 1877. Nondimeno ciascuna delle alte parti contraenti potrà, disdicendola 12 mesi prima, farla cessare alla fine del terzo anno.

Art. 15. La presente convenzione sarà ratificata, e le ratificazioni saranno scambiate a Parigi nel termine di 5 mesi, o prima, se sarà possibile.

Nota intorno al progetto di convenzione internazionale sugli zuccheri delle Camere di commercio di Bordeaux, Marsiglia e Nantes.

I delegati di commercio di Bordeaux, di Marsiglia e di Nantes, accompagnati dai signori Le Cesne, deputato dell'Havre e Ranvier, deputato di Marsiglia, sono andati il 9 marzo 1877 dal ministro dell'agricoltura e del commercio.

I delegati hanno manifestato al signor ministro che la loro andata aveva lo scopo di richiederlo, a nome delle loro Camere di commercio, del significato preciso dell'articolo 7. del progetto di convenzione sugli zuccheri, firmato il giorno innanzi fra la Francia, l'Inghilterra, il Belgio e l'Olanda. Gli hanno fatto osservare che era una semplice domanda di fatto, la quale non racchiudeva un voto, e neppure un accordo in massa, ma gl'interessati dovendo fin da ora preoccuparsi dell'attitudine da prendere rimpetto al trattato, le camere di commercio desideravano di sapere dal signor Ministro, che ha rappresentato la Francia nelle conferenze internazionali finite il giorno avanti, quale era il significato preciso dell'art. 7 del progetto del trattato. Costo articolo è così formulato :

« Gli zuccheri importati da uno in un altro dei paesi contraenti non potranno essere sottoposti a dazi di dogana o di consumo che sieno maggiori dei dazi applicabili ai prodotti simili di fabbrica nazionale.

L'articolo medesimo era prima formulato così:

« Gli zuccheri di ogni provenienza ecc. ecc. »

I delegati, dopo avere citato i due testi, hanno domandato al signor ministro perchè le parole: « di ogni provenienza » erano state soppresse, e se cotesta soppressione poteva cambiare il significato primitivo e perfettamente chiaro dell'articolo in discorso.

Il ministro ha risposto che con la soppressione delle dette parole, l'articolo 7 era diventato identico al quarto della convenzione del 1875, il quale a quell'epoca era stato approvato senza discussione e senza difficoltà; e che perciò la redazione definitiva dell'articolo 7 era sembrato più conforme ai precedenti.

I delegati hanno fatto osservare che se nel 1875, in circostanze assolutamente diverse, non era occorsa alcuna discussione sull'articolo 4 della convenzione presentata, non ne poteva conseguire che così sa-

rebbe accaduto per l'articolo 7 della nuova convenzione; che il fatto stesso della soppressione delle parole: « *di ogni provenienza* » poteva ingenerare un equivoco, e che perciò pareva loro utile cosa che il signor ministro si degnasse spiegarsi chiaramente sull'argomento di fatto, che egli gli mettevano innanzi, perchè l'articolo 7 doveva avere uno scopo bene determinato, di cui i negozianti, fra quali egli era, avevano dovuto preoccuparsi.

Il signor ministro, facendo notare che egli non poteva spiegarsi senza adoperare un grande riserbo sopra un trattato appena allora firmato dai delegati alla conferenza e non ancora omologato dai loro Governi, ha dichiarato che la soppressione delle parole « *di ogni provenienza* » non aveva in modo alcuno mutato il significato dell'articolo 7; che la frase, « *zuccheri importati* » non includendo alcuna restrizione, si applicava a tutti gli zuccheri di qualunque natura e provenienza, i quali fossero in uno dei paesi contraenti; che era quello il significato e lo intendimento dell'articolo 7 del progetto del trattato e che così il Governo lo presenterebbe all'approvazione delle Camere francesi.

Ha soggiunto poi l'onorevole ministro che, quando anche le camere francesi avessero in animo di far modificare l'articolo 7 coll'applicazione di soprattasse in Francia, per la qualcosa occorrerebbe una nuova intesa diplomatica, queste soprattasse non potrebbero essere imposte sugli zuccheri provenienti dai paesi contraenti.

Allora i delegati hanno sottoposto al giudizio del ministro parecchie obiezioni, e fatto alcuni casi, in conseguenza, dei quali e coll'assenso del ministro, hanno stabilito:

Che gli zuccheri raffinati prodotti in Inghilterra, nel Belgio e nella Olanda, considerati necessariamente come provenienti da quei paesi, sarebbero in seguito e per necessità ammessi in Francia senza sovrainposte, ancorchè fossero fabbricati con zuccheri che, nello stato lordo, avrebbero la sovrainposta nel loro entrare in Francia; che per conseguenza, riassumendo e definendo, con un esempio, la condizione casuale cui sarebbe soggetta la Francia, quando pure gli zuccheri austriaci o russi, esistenti in Inghilterra, fossero aggravati d'una soprainposta al loro entrare in Francia, gli zuccheri raffinati, prodotti in Inghilterra cogli stessi zuccheri lordi non potrebbero in modo alcuno patire sovrainposta entrando per essere consumati in Francia.

I delegati hanno posto fine al colloquio facendo osservare al ministro che così e in qualunque caso, il trattato produrrebbe per forza una condizione inaccettabile tanto per il commercio marittimo e la coltivazione indigena degli zuccheri, quanto per il loro raffinamento.

Han preso licenza, ringraziando il ministro delle spiegazioni che si è degnato di fornire loro.

Parigi 9 marzo 1877

A. GRANDVAL, presidente della Camera di commercio di Marsiglia,

H. POLO, vice-presidente della Camera di commercio di Nantes,

H. TALVAND, membro della Camera di commercio di Nantes, in nome delle Camere di commercio di Bordeaux, di Marsiglia e di Nantes.

LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

nei primi 4 mesi del 1876

Dal prospetto delle riscossioni e dei pagamenti verificatisi a tutto lo scorso mese di aprile, stato pubblicato al Ministero delle finanze, risulta: che le riscossioni fatte dalle Tesorerie del Regno nel detto mese di aprile 1877 ascesero a L. 149,488,774 99 e quelle del corrispondente mese del 1876 a » 150,178,251 27

d'onde la differenza in meno di L. 689,476 28

la quale è prodotta esclusivamente dalla rilevante diminuzione verificatasi nel lotto da attribuirsi in parte alla circostanza di esservi stata una estrazione in meno nell'aprile 1877 in confronto dello stesso mese del 1876, ed in parte da regolarizzazioni di vincite rimaste in arretrato. Infatti negli altri cespiti si osserva un miglioramento e specialmente nella imposta sugli affari che è assai notevole, e cioè di L. 1,245,484 09.

I pagamenti fatti nell'aprile 1877 per conto dei vari Ministeri ascesero a . . L. 102,047,020 81 nel corrispondente mese del 1876 erano stati di » 95,014,486 86

Si sarebbero quindi pagate in più L. 7,032,533 95

A formare tale maggiore spesa vi concorsero principalmente i Ministeri delle finanze e dell'interno.

Confrontate le riscossioni ai pagamenti si ha una differenza in più a favore delle prime di Lire 47,441,754 18.

Gl'incassi dei primi quattro mesi si riassumono nel presente prospetto:

	1877	1876
Imposta fond.		
eserc. corr. L.	59,659,443 51	59,797,592 74
Id. arretrati . »	631,624 63	807,603 54
Ricchez. mob.		
eserciz. corr. »	40,088,684 19	40,733,058 96
Id. arretrati . »	331,726 03	310,501 90
Macinazione . »	26,367,044 81	23,766,120 30
Imp. sugli aff. »	43,526,812 23	41,096,031 42
Tassa m. ferr. »	3,998,686 52	3,779,322 73
Tassa fabbr. »	1,070,892 61	1,001,164 29
Dazi di confini »	53,529,768 15	34,150,289 75
Dazi di cons. »	23,360,378 75	23,827,287 78
Privative . . »	40,816,111 71	40,313,102 03
Lotto . . . »	19,846,434 10	22,316,616 70
Servizi pubb. »	31,803,344 24	15,708,734 06
Demanio . . »	23,970,836 95	23,036,495 79
Entrate varie. »	1,703,204 92	1,834,367 45
Rimborsi . . »	46,921,889 64	47,158,597 23
Entr. straor. . »	29,884,259 65	16,618,017 88
Asse eccl. . . »	11,813,484 70	12,817,102 70
Totale L.	443,124,647 34	411,296,009 25

Diedero aumento:

Macinato	600,924 51
Imposta sugli affari	4,430,780 81
Tassa movimento sulle ferrovie	219,363 79
Tassa di fabbricazione	69,728 32
Privative	501,009 68
Servizi pubblici.	16,094,610 18
Patrimonio dello Stato.	2,914,341 16
Entrate straordinarie	13,266,241 77

38,097,000 22

Produssero invece diminuzione:

Imposta fondiaria (eserc. corr.)	158,149 23
Idem. (arretrati)	75,980 91
Ricchezza mobile (eserc. corr.)	646,374 77
Id. (arretrati)	178,773 87
Dazi di confine	820,521 60
Dazi di consumo	466,909 03
Lotto	2,470,162 60
Entrate diverse	131,162 53
Rimborsi e concorsi.	256,707 39
Asse ecclesiastico	1,103,618 —

6,268,362 13

Si ha quindi nel 1877 una maggiore entrata di L. 31,828,628,09 in confronto dei risultati del 1876.

Ora togliendosi tanto il versamento di Lire 13,750,000 fatto dalla Società delle Ferrovie della Alta Italia in conto della prima rata semestrale del canone da essa dovuto, quanto le lire 14,834,573 32

ricavatesi dall'alienazione di rendita per poter far fronte alle spese pei lavori delle ferrovie Calabro-Sicule, rimane sempre un più effettivo di Lire 1,244,062 77, il quale prova evidentemente che lo aumento generale dei prodotti non si è punto arrestato.

Non bisogna poi dimenticare che gli arretrati di fondiaria e di ricchezza mobile sono ormai alla fine e che eziandio l'asse ecclesiastico trovasi ingraduale liquidazione, per cui non essendo più il caso di dover tenere calcolo delle diminuzioni che presentano, è d'uopo ammettere che il risultato ottenuto è senz'altro soddisfacente.

I pagamenti dei primi quattro mesi fatti per conto dei varii Ministeri si ripartono come segue	
Finanze . L.	186,303,968 13
L.	163,703,769 32
Graz. e giust. »	8,521,246 32
»	8,346,631 81
Ester. . »	2,043,836 78
»	1,776,200 52
Istruz. pub. »	7,114,752 48
»	6,846,815 78
Interno . »	18,118,609 20
»	17,639,687 93
Lavori pubb. »	33,754,682 60
»	38,002,929 43
Guerra. . »	65,692,476 16
»	61,112,146 77
Marina. . »	13,581,986 88
»	9,239,760 33
Agricoltura »	3,423,241 53
»	3,197,554 90

Totale L. 342,560,800 08 » 309,883,497 19

I pagamenti quindi del 1877 furono maggiori di quelli del 1876 per lire 32,673,302 89.

La differenza principale cade sul Ministero delle finanze e proviene dal fatto, già avvertito nei precedenti mesi, del passaggio all'Amministrazione del Debito Pubblico dei fondi occorrenti per L. 19,350,000 pel pagamento della rendita assegnata alla Santa Sede a tutto il 1877. Anche negli altri Ministeri i pagamenti furono superiori a quelli del 1876, fatta eccezione soltanto per il Ministero dei Lavori pubblici.

Presentano infatti aumento il Ministero delle Finanze per L. 22,602,198 61; quello di Grazia e Giustizia per L. 174,614 51; dell'estero per Lire 269,636 26; della Istruzione pubblica per Lire 267,936 70; dell'Interno per L. 478,921 27; della Guerra per lire 4,580,329 39; della Marina per L. 6,322,226 33; e dell'Agricoltura per L. 227,686 63. La diminuzione, come si disse, riguarda il solo Ministero dei Lavori Pubblici per L. 2,248,246 83.

In confronto delle riscossioni i pagamenti presentano a tutto aprile 1877 una differenza in meno di Lire 100,563,847 26.

Le situazione del Tesoro a tutto aprile 1877 si riassume come segue:

ATTIVO

Fondo di Cassa fine 76 . . L.	134,370,043 33
Crediti di Tesoreria id. . . »	140,502,251 40

Risc. al 30 aprile 1877 . . . »	445,424,647	54
Debiti di Tesoreria id. . . . »	374,844,749	50

Totale L. 1,095,041,691 77

PASSIVO

Debiti di Tesor. fine 76 . . . L.	440,699,041	27
Pag. al 30 aprile 1877 . . . »	342,560,800	08
Discarico di Tesorieri »	692	76
Fondo Cassa 30 aprile 77. . . »	155,861,599	07
Crediti Tesoreria id. »	155,919,558	59

Totale L. 1,095,041,691 77

Nei primi quattro mesi del 1877 sono avvenuti nella situazione del Tesoro i seguenti cambiamenti:

Il fondo di cassa è rassicurante assai dappoichè presenta il rilevante aumento di L. 19,291,555 54

I Crediti di Tesoreria sono di » 15,417,507 19

I debiti di Tesoreria sono invece diminuiti di » 65,854,291 77

Il discarico del Tesoriere di Roma è di » 692 76

in tutto L. 100,565,847, 26

la qual somma corrisponde esattamente alle maggiori riscossioni che si sono verificate nei primi 4 mesi in confronto dei pagamenti.

Fra le variazioni dei debiti del Tesoro si notano le seguenti:

a) i Buoni del Tesoro sono saliti da Lire 170,565,100 a L. 212,515,100 con un aumento quindi di L. 41,952,000;

b) le anticipazioni delle Banche sono invece discese da L. 49,500,000 a L. 43,500,000 con una diminuzione di L. 6,000,000.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 19 maggio.

Nessun fatto di guerra di qualche importanza è venuto durante la settimana, a cambiare la situazione politica in Oriente, la quale si mantiene sempre molto grave e lascia per conseguenza, aperto il campo a giudizi sfavorevoli ad un prossimo ristabilimento della pace. La partecipazione infatti della Rumenia nel conflitto Russo-Turco, l'agitazione che regna in Serbia, e l'incertezza in cui si vive rapporto alle risoluzioni dell'Impero Austro-Ungarico, nel caso che quest'ultima venisse trascinata nella lotta, non sono indizi molto rassicuranti, e fanno temere che la guerra possa da un momento all'altro allargarsi.

Anche il contegno dell'Inghilterra, malgrado le molteplici dichiarazioni di neutralità, non è tale da ispirare alcuna fiducia. Il continuo scambio d'insolenze, e di minacce fra Londra e Pietrobusgo, il suggerimento che i giornali più autorevoli ed anche ufficiosi della metropoli inglese, danno al Governo del loro paese di occupare militarmente l'Egitto, l'istmo di Suez e Creta, e i poderosi armamenti di terra e di mare che stanno compendosi in tutto il Regno Unito, sono altrettanti punti neri, che minacciano d'intorbidare l'orizzonte politico, omai abbastanza coperto di nubi.

A rendere poi anche più intricata la matassa, e a gettare maggiormente la sfiducia e l'incertezza nel campo della speculazione, venne ad aggiungersi la improvvisa dimissione del Gabinetto francese presieduto dal sig. Giulio Simon. Sebbene questo fatto non abbia importanza internazionale, non manca tuttavia di avere, una certa gravità, perchè in Francia non è raro il caso che una crisi ministeriale possa diventare una crisi di Governo e quindi qualunque cambiamento nell'indirizzo politico odierno della Francia, potrebbe avere conseguenze funeste per tutta l'Europa.

Malgrado tutte queste inquietudini e preoccupazioni la settimana esordì abbastanza sostenuta, e si mantenne tale finchè queste buone disposizioni non vennero interrotte dalla pretesa disfatta dei Turchi a Kars. e dal passaggio dei Russi nella Dobruscia. Ma poco dopo essendo accertato, che nè l'una e nè l'altra di queste notizie, aveva alcun fondamento di verità, venne riguadagnato in parte il perduto terreno. Per altro non possiamo a meno di costatare, che il movente reale del sostegno dei primi giorni dell'ottava, furono i bisogni della liquidazione quindicinale di Parigi, per favorire la quale si giovarono su vasta scala della molla degli sconti, resi anche più facili dall'abbondanza del numerario, essendo lo sconto in Francia del 2 0/0 mentre è al 3 in Inghilterra, e al 4 in Germania.

A Parigi sul mercato al contante la settimana cominciò attivissima per tutti i valori, tantochè il 3 per cento francese guadagnò 65 cent. sui prezzi di sabato scorso; il 5 0/0 id. 55, e la rendita italiana 45. Sul mercato a termine al contrario le transazioni furono affatto nulla, non volendo la speculazione impegnarsi, a motivo delle notizie contraddittorie che vengono continuamente dal teatro principale degli avvenimenti.

Anche il martedì trascorse abbastanza favorevole al mercato dei fondi pubblici, ma la calma sempre maggiore che si riscontra sul mercato a termine, venne a pesare sui corsi, e si tradusse in ribasso per tutta le vendite, non esclusa l'italiana, ribasso che il giorno successivo prese maggior consistenza a motivo delle dimissioni del signor Giulio Simon

Presidente del Consiglio dei ministri, ed anche in seguito a false notizie venute dal Teatro della guerra. Verso la fine dell'ottava fu notato un certo miglioramento, dovuto ad alcune dichiarazioni rassicuranti del mercantile Mac-Makon, e quindi il 5 0/10 francese chiuse ieri sera 67 65; 5 0/10 a 402 75 e la rendita italiana 65 90.

A Londra pure i primi giorni della settimana trascorsero attivissimi per cui i consolidati inglesi fino da martedì risalirono a 94 1/16; la rendita turca a 8 2/16; la rendita italiana a 65 5/4 e gli altri valori, più o meno, secondo la maggiore o minore domanda.

Mercoledì e giovedì si ebbe un ribasso di un quarto di lire per la maggior parte dei valori, ma ieri sera il rialzo prese di nuovo la prevalenza e quindi i consolidati inglesi chiusero domandati a 94 1/8; la rendita italiana 65 1/4; la rendita turca a 8 1/8 e l'Egiziana a 55 7/8.

A Vienna si ebbero le medesime oscillazioni di rialzi e di ribassi, ma nel complesso la situazione è peggiorata essendo la rendita austriaca in oro da 70 35 prezzo di chiusura dell'ottava scorsa declinata a 69 75; la rendita austriaca in carta da 65 90 a 65 80, e la Banca nazionale da 221 a 220.

Anche a Berlino nell'insieme la settimana chiude con ribasso.

Le Austriaache da 549 50 prezzo estremo della settimana scorsa sono declinate a 546 e la rendita italiana da 65 50 a 62 50.

In Italia, in mancanza d'avvenimenti interni di qualche importanza, si seguì completamente il movimento delle Borse estere, e per le stesse ragioni segnalate nella precedente rassegna, cioè per la grande sfiducia gli affari proseguirono ad aggirarsi nella sfera la più ristretta, e presero, meno poche eccezioni, quasi esclusivamente di mira la rendita 5 per cento.

Sulla nostra Borsa essa esordiva a 71 92 1/2 e saliva il martedì fino a 72 20. Il mercoledì mattina sulla falsa notizia del passaggio del Danubio da parte dei russi, retrocedeva a 71 88, e dopo avere toccato il 71 50 risaliva a 71 78 per chiudere oggi a 72 10.

A Roma oltre la rendita 5 0/10 si fecero varie operazioni sui prestiti cattolici al prezzo di 75 a 72 95 per il Blount, e di 78 50 a 78 20 per il Rothschild.

Il prestito turco fu contrattato da 9 60 a 9 70 a Roma, e da 9 60 a 9 80 a Napoli.

Nei valori bancari il movimento fu ristrettissimo. Sulla nostra Borsa le azioni della Banca Nazionale italiana oscillarono da 1745 a 1760, e il Credito Mobiliare da 557 a 565.

A Roma le azioni della Banca Romana trascorsero per tutta l'ottava nominali a 4420, e le generali a 418. A Milano si fecero alcune operazioni in azioni della Banca Nazionale italiana da 1760 a

1745, a Genova queste si trattarono da 1745 a 1755 e il Credito Mobiliare da 557 a 560 e a Torino le prime da 1746 a 1758, il Credito mobiliare da 565 a 559 e le azioni della Banca di Torino da 678 a 680.

Le azioni della Regia dei Tabacchi sulla nostra Borsa trascorsero nominali da 805, a 810 e vennero negoziate da 800 a 802 a Milano, e da 800 a 805 a Torino. Le relative obbligazioni ebbero qualche affare a Milano al prezzo di 565 50.

Negli altri valori industriali abbiamo notato qualche operazione a Milano nel lanificio da 955 a 956, e nel linificio da 242 a 240.

Nei valori ferroviari il movimento rimase quasi da per tutto circoscritto alle azioni meridionali. Sulla nostra Borsa oscillarono da 528 a 524; a Milano da 551 a 529; a Genova da 529 a 527, e a Torino da 526 a 524 50.

Gli altri valori affatto negletti.

Il cambio e l'oro sempre sostenuti. I Napoleoni, dopo piccole oscillazioni di ribassi e di rialzi, chiudono oggi da 22 66 a 22 70; il Francia a vista da 115 20 a 115 40, e il Londra a 3 mesi da 28 20 a 28 50.

ATTI E DOCUMENTI UFFICIALI

La *Gazzetta Ufficiale* ha pubblicato i seguenti *Atti Ufficiali*:

8 maggio. — Un R. Decreto in data a priie 5 1877 il quale nomina il consigliere della Corte dei Conti Pasini commendatere Giovanni membro della Commissione per l'esecuzione della legge 7 luglio 1876, n° 3213, in sostituzione del comm. Vittorio Sacchi stato chiamato a daltro incarico.

Un R. Decreto in data 18 marzo 1877 col quale il *Premio Balbi Valier*, quale si trova istituito coi testamenti 15 luglio 1873 e 18 dicembre 1874 del fu conte Girolamo Balbi Valier è eretto in ente morale.

Un R. Decreto in data 12 aprile 1877 che approva il regolamento per la sezione italiana dell'Esposizione universale di Parigi del 1878.

Una serie di disposizioni concernenti il personale giudiziario.

9 maggio. — Un R. decreto in data 29 maggio 1877 per concessione di derivazione d'acque.

— Un R. decreto in data 31 gennaio col quale a cominciare dal 1° aprile 1877 il comune Speravigo è soppresso ed unito parte, cioè le borgate *Sparavigo* e *San Floriano* al comune di San Biagri di Collalto, e parte, cioè la borgata *Biancade* al comune di Roncade, con le condizioni tra le parti concordate.

— Un R. decreto in data 1° aprile 1877 che autorizza il comune di Pomaro Piacentino nella provincia di Piacenza ad assumere la denominazione di Piozzano.

— Un decreto ministeriale in data 31 marzo 1877 che nomina il sig. avvocato Angelo Annaratone, consigliere presso la R. Prefettura di Palermo, a membro della Commissione istituita per la verifica dei debiti dei comuni della Sicilia accollati allo Stato, in sostituzione del sig. avvocato Federico Giannotti, consigliere di Prefettura, traslocato a Padova.

— Un R. decreto ad il 5 aprile 1877 che autorizza dal fondo iscritte al capitolo N. 11 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1877, una prelevazione nella somma di lire centomila (L. 100,000 da portarsi in aumento al capitolo num. 57, *Trasporto della capitale da Firenze a Roma* (indennità agli impiegati dell'Amministrazione centrale — spese di adattamento di mobili ed altre accessorie e spese varie relative), aggiunto allo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio pel 1877.

— Un R. decreto in data 25 marzo 1877 che approva il nuovo statuto della *Società degli Omnibus di Milano*.

— Un R. decreto in data 25 marzo 1877, col quale è approvata la riduzione di lire 84,000 a lire 50,700 del capitale della società *La Concordia* sedente in Palmanova, la quale riduzione ha luogo mediante la limitazione da lire 280 a lire 167 del valore delle 390 azioni che compongono il capitale della Società.

11 maggio. — Nomine dell'ordine della Corona di Italia.

Un R. decreto in data 6 maggio 1877 che stabilisce quanto segue:

Articolo unico. Sono abrogati gli articoli 49 della legge 8 giugno 1874, n° 1937 (serie 2ª), e la prima parte dell'articolo 10 della legge 26 marzo 1848 sulla stampa; e saranno osservate le disposizioni seguenti:

Nei giudizi penali è vietata la pubblicazione per mezzo della stampa degli atti della procedura scritta, delle sentenze e degli atti di accusa, fino a che il processo non sia chiuso o col pubblico dibattimento o con la pronunzia di non farsi luogo a procedimento penale.

È vietata del pari, in qualunque tempo, la pubblicazione per mezzo della stampa dei nomi dei giurati o dei magistrati giudicanti, quando sia accompagnata dall'indicazione dei loro voti individuali nelle deliberazioni dei verdetti e delle sentenze.

La trasgressione agli enunciati divieti è punita con multa da lire cento a cinquecento, oltre la soppressione dello stampato.

Un R. decreto in data 3 maggio 1877 che autorizza la spesa di lire 100,000 per acquisto di locali e per lavori di adattamento della Catena, sede principale dell'archivio di Stato in Palermo, e di lire 10 mila (diecimila) per concorrere alla costruzione di scaffali ed uso dell'archivio medesimo.

Un R. decreto in data 5 aprile 1877 accorda al ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di scegliere anche fuori del suo ministero il consultatore legale nei casi in cui la legge richiede necessariamente il suo intervento.

Un R. decreto in data 25 marzo 1877 col quale si

erige in corpo morale il lascito fatto dal fu Pietro Sissa col suo testamento del 4 maggio 1874 per la fondazione in Moglia (Mantova) di uno spedale per i poveri infermi.

Un R. decreto in data 12 aprile 1877 col quale si stabilisce che il credito fondiario sarà esercitato nelle provincie di Rovigo, Verona e Vicenza dell'Istituto di credito fondiario della cassa centrale di risparmio a Milano.

Un R. decreto in data 26 aprile 1877 che fissa alcune norme per la Società in accomandita per azioni nominative, la quale ha il nome di *Société de l'Union Générale*.

12 maggio. — 1. R. decreto 5 aprile che approva alcune variazioni nel regolamento dei facchini di dogana.

2. R. decreto 25 febbraio che autorizza la vendita dei beni dello Stato per il valore complessivo di lire 90,016 52.

La Direzione generale delle poste pubblica l'orario e l'itinerario che regolano i viaggi sulla linea Napoli-Messina, con prolungamento ebdomadario a Catania, dei piroscafi della società Florio.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il prospetto delle vendite dei beni immobili pervenuti al demanio dall'asse ecclesiastico:

Nel mese di aprile 1877 i lotti furono 426; il prezzo d'asta lire 1,804,651 81; il prezzo d'aggiudicazione lire 2,361,370 95.

La stessa *Gazzetta* pubblica pure il seguente documento:

La legazione imperiale di Turchia a Roma ha diretto al ministero degli affari esteri una nota del seguente tenore:

« I termini fissati nell'articolo 3 della notificazione ufficiale del 3 maggio 1877 sono stati prolungati di sette giorni. Per conseguenza, un termine di dieci giorni pieni, a contare dal 5 maggio, nuovo stile, è accordato a tutte le navi mercantili neutre che volessero recarsi in uno dei porti del litorale bloccato, e un termine di dodici giorni a quelle che volessero uscirne. Trascorsi questi termini, ogni nave che cercherà d'entrare nelle acque investite o di lasciarle, sarà trattata come nave nemica.

« I bastimenti che si trovano nel Mar d'Azoff o a Nicolaieff, non saranno considerati come contravventori al blocco se si provi che la loro partenza dai porti situati nel Mar d'Azoff o di Nicolaieff è stata effettuata nel termine di dodici giorni fissato qui sopra. »

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Nonostante che la situazione politica tenda a farsi più complicata, il commercio dei grani non presentò in quest'ultima settimana alcun au-

mento maggiore dei giorni scorsi. Anzi alla diminuzione degli affari si aggiunse una certa debolezza, provocata forse dall'andamento molto promettente delle campagne. E questa debolezza, che per alcuni mercati si tradusse in un ribasso da 50 centesimi a 1 lira, si verificò specialmente nelle provincie dell'Alta Italia, ove all'abbondanza della merce posta in vendita, venne ad aggiungersi il massimo riserbo da parte dei compratori. Tuttavia se da ciò si dovesse argomentare che il rialzo abbia segnato l'ultimo confine, si andrebbe facilmente errati, dipendendo la futura prospettiva dei mercati dall'andamento della guerra. Se la guerra come generalmente si teme, si protrarrà per un tempo molto lungo, è molto probabile che i prezzi debbano andare anche più avanti, perchè in questo caso l'Europa occidentale non potrebbe davvero fare assegnamento sui prodotti Russi, che oggi alimentano una gran parte dei suoi mercati, e dovrebbe rivolgere le sue mire al di là dell'Atlantico.

Il movimento della settimana è stato il seguente:

A Firenze con affari al solo consumo i grani gentili bianchi si venderono da lire 20 a 23 al sacco di tre staia, i gentili rossi da lire 19 50 a 21 50 e il granturco da lire 10 a 12.

In Arezzo i prezzi variarono da lire 25 80 a 29 10 all'ettol. secondo qualità.

A Bologna calma I grani ottimi vennero offerti a lire 40 al quintale e per il granturco si pretese lire 23. Si fecero anche alcune operazioni in grani nuovi da consegnarsi alla prossima raccolta, al prezzo di lire 35 a 36 al quint.

A Ferrara i grani fini ferraresi realizzarono da lire 39 50 a 40 50 al quint., i mercantili da L. 39 a 39 25, i grani Polesine da lire 37 50 a 39, e i granturchi da lire 23 a 24.

A Venezia e a Padova vennero generalmente praticati gli stessi prezzi segnati nella precedente rassegna.

A Treviso con ribasso di 50 centesimi, i grani variarono da lire 33 50 a 37 75 i 100 chil. secondo merito.

A Verona mercato con pochi affari, e con ribasso di circa 1 lira su tutte le granaglie.

A Milano la calma dei giorni passati si tradusse in ribasso di circa una lira al quintale tanto per i frumenti che per i granturchi. I primi si trattarono da lire 36 a 39 al quint., i granturchi da L. 20 50 a 22, la segale da lire 21 a 22 e il riso indigeno fuori dazio da lire 40 a 48.

A Novara molta merce in vendita, e molta venduta. I risi indigeni variarono da lire 32 a 34 80 all'ettol., i bertoni da lire 31 65 a 32, i frumenti da lire 28 a 29 65 e la meliga da L. 15 40 a 16 60.

A Vercelli mercato limitato in tutti i generi con ribasso di circa 25 centesimi per i risi mercantili buoni, che si venderono in media a lire 33 83 all'ettolitro.

A Torino pochi affari e prezzi deboli, per essere i consumatori tuttora ben provvisti. I frumenti si esitarono da lire 35 a 40 50 al quint., la meliga da

lire 21 a 22 50, l'avena da lire 25 a 25 75 e il riso bianco da lire 42 a 49 50.

A Genova prezzi molto sostenuti per tutte le provenienze, a motivo anche del divieto dell'esportazione delle granaglie da Smirne e dal altre stazioni. I grani teneri Berdianska si venderono da L. 33 75 a 34 all'ettol., i Nicopoli da lire 32 15 a 33 50, i Nicolajeff da lire 30 50 a 31 50, i Varna da L. 25 a 25 40 e i granturchi di Napoli da lire 22 50 a 23 25 al quint.

In Ancona i frumenti mercantili delle marche furono contrattati da lire 36 a 36 50 i 100 chilog., i grani degli Abruzzi lire 35, i granturchi lire 21 e le fave lire 19.

A Napoli la settimana trascorse molto sostenuta, segnatamente per i grani di Barletta. In Borsa i grani pronti della Puglia consegna a Barletta si quotarono a lire 26 75 all'ettol. e per settembre a lire 27 03.

A Bari i grani rossi variarono da lire 36 a 36 60 al quint., i grani bianchi da lire 36 50 a 36 75, i misti da lire 34 a 34 25 e i duri da lire 33 50 a 34 10.

A Messina con scarse operazioni, i Berdianska si trattarono a lire 37 al quint. e gli Ismail a L. 36 50.

All'estero la situazione è la seguente:

In Francia l'ottava scorsa, essendo stata molto propizia alle campagne e i mercati meglio forniti, i grani ribassarono da 1 a 2 franchi nella maggior parte dei mercati. Infatti sopra 84 corrispondenze diverse, 53 segnarono ribasso, 3 tendenza al ribasso, 1 calma, 13 nessuna variazione, 3 fermezza e 11 rialzo.

A Parigi ieri i frumenti pronti si quotarono a fr. 33 25 al quint., per giugno a fr. 33 50 e per luglio-agosto fr. 33 50.

In Inghilterra l'ottava trascorse con qualche miglioramento, in specie per le provenienze dall'America.

A Pietroburgo i prezzi fatti ultimamente furono i seguenti: grani rubli 17 il cetw, segale disponibile 9 50, avena disponibile 5 25.

A Nuova York i frumenti rossi di primavera N. 1 si quotarono a doll. 2 13 ogni 35 litri e a S. Francisco i prezzi dei frumenti per l'Inghilterra compreso costo, nolo e assicurazione declinarono a franchi 37 70 i 100 chilog.

Corrispondenze pervenute ultimamente da Salonico recano che nell'ultima quindicina ebbero luogo numerose operazioni al prezzo di fr. 27 i 100 chilog. per i grani rossi, di fr. 28 per i grani bianchi e di fr. 14 80 a 15 per i granturchi, il tutto franco a bordo.

Sete. — Gli acquisti proseguono sufficientemente attivi, provocati in parte da bisogni reali, ed anche da consigli di pendenza. Infatti, mentre da un lato la politica ci presenta l'avvenire incerto e pieno di apprensioni, dall'altro il prolungarsi di una stagione irregolare, ed eccessivamente anormale, non è senza pericoli per il prossimo raccolto, che trovasi già in ritardo e in condizioni non troppo soddisfacenti. E

naturale quindi, che la fabbrica approfitti degli attuali corsi tuttora abbastanza moderati, per provvedere ai bisogni del giorno e prepararsi qualche scorta anche per l'avvenire. Di qui la maggior copia delle transazioni e il maggior sostegno nei prezzi.

A Milano le cattive notizie sull'andamento generale della campagna bacologica, fecero rialzare di altre due a tre lire tutti quanti gli articoli. Le greggie italiane 9^o 10, 10^o 12 ei trattarono da lire 74 a 84 secondo qualità, gli organzini strafilati 20^o 24 da lire 95 a 97 e le altre qualità da lire 70 a 83, le trame a due capi dal 20 al 26 da lire 80 a 87, le trame a tre capi dal 26 al 34 da lire 78 a 90, le struse da 8 e 12, e i doppi greggi da L. 20 a 36.

A Torino pure a motivo della stagione contraria all'allevamento dei bachi, le contrattazioni furono più facili in specie nelle sete lavorate di 2° ordine, nelle quali si ebbe un rialzo da 3 a 5 lire al chil. I strafilati di Piemonte 23^o 25 di 2° ordine si trattarono a lire 76, id. 25^o 27 di altre provincie lire 82, id. 19^o 21 lire 88 e 24^o 26 di 2° ordine lire 78.

Anche a Lione il cattivo andamento dei bachi, avendo destato vive inquietudini, produsse un discreto rialzo su tutti gli articoli. Gli organzini francesi 20^o 26 di 2° ordine, variarono da fr. 85 a 87, gli italiani 20^o 24 da fr. 74 a 80, le trame francesi merce primaria fr. 90, le italiane id. 20^o 22 fr. 80 e le greggie italiane dal 9 al 12 di 1° ordine da fr. 75 a 78.

Lane. — I grandi incanti tenuti in Auvers nel corso della settimana, non ebbero molto concorso di compratori, e quindi in presenza dei bassi corsi offerti, la maggior parte della merce posta in vendita, venne ritirata. Confrontando i prezzi ottenuti ultimamente con quelli praticati nel febbraio si trova una differenza in meno nei primi di cent. 10 a 15 per le buone qualità Buenos-Ayres; di 10 a 20 per le qualità medie; di cent. 20 per le secondarie, e di cent. 20 per Eutre Bios e Montevideo.

All'Havre pochissime operazioni stante la persistente riserva dei consumatori, si venderono diverse partite di Buenos-Ayres sucide da fr. 160 a 192 50 i 100 chilog.

A Marsiglia sempre la stessa situazione, cioè prezzi deboli e affari limitati allo stretto consumo. Le Caramania superiori furono esitate al prezzo di fr. 82 50 i 50 chilog. e le grigie a fr. 70.

A Trieste poche operazioni per mancanza di depositi. Le Bosnia di 1^a qualità ottennero fr. 247 50 in oro al quint., le seconde fr. 216 e le Crimea da fior. 57 a 75. I mercati italiani trascorsero con pochissimi affari, per la solita ragione che la maggior parte dei consumatori, continua a provvedersi direttamente nei luoghi di produzione.

In Ancona le provenienze dalla Bosnia si tennero dalle lire 280 a 285 i 100 chil., le Taganrog da lire 290 a 295 e le bigie da lire 165 a 175.

A Livorno le Taganrog bianche si aggirarono sulle lire 280 al quint., le Soria lavate da lire 240 a 300, dette sucide da lire 161 a 180, le Sardegna bianche lavate da lire 200 a 300, dette bianche su-

cide da lire 260 a 265, le nere da lire 140 a 145 e le Sicilia bianche da lire 150 a 160.

Cotoni. — Anche questa settimana specialmente all'interno, trascorse molto povera di operazioni, ma i prezzi si mantennero abbastanza sostenuti, a motivo del progressivo aumento dei cambi.

A Milano si venderono alcune balle per urgente bisogno di fabbrica al prezzo di lire 88 a 90 i 50 chilog., per Middling America di lire 76 a 77 per Broach, di lire 86 a 87 per Castellamare, e di lire 73 a 76 per Salonicco indigeno e per Adena.

A Genova i cotoni americani furono contrattati da lire 89 a 93 i 50 chilog. e le altre qualità variarono da lire 75 a 85.

All'estero prevale sempre l'incertezza provocata non tanto dalle conseguenze della guerra Russo-Turca, quanto da mancanza di notizie precise sul risultato finale del raccolto americano in corso. E però fuori di dubbio che le importazioni dall'America in Europa saranno in quest'anno inferiori di 250,000 balle in confronto del 1876, ed è pur sicuro che fra l'Egitto e le Indie si riceveranno 130,000 balle meno. A meno pertanto che il consumo non diminuisca considerevolmente, questo deficit di 380 mila dovrà un giorno o l'altro far sentire la sua influenza sull'andamento dei mercati.

A Liverpool l'ottava chiuse in ribasso. Il Middling Orleans fu quotato a den. 6, il Middling Upland a 5 13^o 16, il Fair Oomrawottee a 4 11^o 16, e il Fair Bengala a 4 3^o 8.

A Manchester compratori riservati e prezzi deboli.

All'Havre il Luigiana tresordinaire pronto fu quotato da fr. 75 a 76 i 50 chilog.

A Trieste si venderono diverse partite di Makò e di Soria a prezzo tenuto segreto.

In Alessandria (Egitto) i cotoni fair bruni si dettagliarono a fr. 62, i fair bianchi a 67 o i gallina a 89 50.

A Nuova York il Middling Upland pronto fu quotato a cent. 10 7^o 8.

In generale vendite ristrette al solo consumo e tendenza al ribasso.

Zuccheri. — Nella maggior parte dei mercati di Europa la settimana trascorse attivissima e con nuovo rialzo in specie per gli zuccheri greggi che sono oggetto di continua domanda per parte dei raffinatori.

Anche all'interno le transazioni furono abbastanza animate tanto per i raffinati che per le altre qualità.

A Genova le raffinerie nazionali avendo elevato nuove pretese in vista della nuova legge sugli zuccheri, la maggior parte delle contrattazioni prese di mira le provenienze dall'estero. I greggi di Russia si venderono a lire 49 50 i 50 chil., e i prodotti della Ligure Lombarda a lire 72 50.

In Ancona i raffinati di Germania e di Olanda variarono da lire 148 a 149 i 100 chil. e i polverizzati a lire 144.

Nelle altre piazze della Penisola i prezzi estremi per i raffinati furono di lire 144 a 150 i 100 chil. secondo merito.

All'estero pure il rialzo fece nuovi progressi.

A Parigi gli zuccheri bianchi N. 3 si quotarono a fr. 84 e i raffinati scetti a fr. 169.

A Marsiglia gli zuccheri rossi di Russia in porto furono venduti a fr. 68 25 i 100 chilogrammi; i cristallini Guadalupa primo getto fr. 86; i Martinica fr. 67 e i Portoricco da fr. 61 a 63.

A Londra gli zuccheri delle Indie occidentali aumentarono nel corso della settimana di scell. 1.

A Trieste i pesti austriaci si contrattarono da fiorini 49 50 a 51 50 i 100 chilogr., i raffinati di Olanda da fiorini 49 a 49 50 e le farine di Russia da fior. 44 a 46.

In Olanda i Giava N. 12 si quotarono a fior. 38 3/4 i 100 chil.

Notizie pervenute ultimamente dall'Avana e da altri luoghi di produzione recano domanda regolare e prezzi sostenuti per tutte le qualità.

Caffè. — Attivi e sostenuti in tutti i principali mercati europei.

In Italia peraltro le operazioni non furono molto importanti a motivo in parte della ristrettezza dei depositi ed anche perchè la speculazione difficilmente si adatta a pagare i prezzi domandati dai possessori.

A Genova si venderono diverse partite di Santos a 117 i 50 chil.

In Ancona si ebbe nel corso della settimana un aumento dell'1 al 2 per cento. I Rio si contrattarono da lire 290 a 330 i 100 chil.; i San Domingo da lire 300 a 320, ed il Portoricco da lire 360 a lire 375.

A Livorno, a Venezia e nelle altre piazze principali d'importazione della Penisola, vennero generalmente praticati i prezzi segnalati nelle precedenti rassegne.

All'estero l'articolo si mantenne in buona vista in tutti i principali centri di consumo.

A Trieste i Rio da ordinari a fini furono venduti da fiorini 92 a 15 i 100 chilogrammi; il Malabar piantagione a fior. 138; il nativo a 116 ed il Moka a 135.

A Marsiglia furono fatti diversi acquisti allo sbarco al prezzo di fr. 98 i 50 chil. per San Domingo; di franchi 102 a 103 per il Ceylan nativo e di fr. 111 per il Giava.

All'Havre il Manilla fu ceduto a franchi 105 e l'Haiti Porto Principe a franchi 106 i 50 chilogrammi,

A Londra nelle aste tenute durante la settimana vi fu un rialzo di 6 den. a 1 scell.

In Amburgo l'ottava trascorse attivissima e la stessa attività abbiamo riscontrato nei principali mercati olandesi, specialmente a Rotterdam ed in Amsterdam.

Cuoi e Pellami. — La scorsa settimana fu generalmente molto attiva, segnatamente per le suola, e gli affari sarebbero stati anche in maggior numero se non fossero stati contrariati dalla cattiva stagione. Si sa bene che quanto più le campagne

sono promettenti e favorite dal bel tempo, tanto più i campagnoli sono larghi in siffatti acquisti.

A Milano il corame in vallonea di pelli nostrali si vendè da lire 385 a 400 al quintale secondo peso; di vacche estere da lire 390 a 400; il corame in corteccia da lire 430 a 460; le vacchette greggie indigene da lire 390 a 400; le Calcutta da L. 420 a 460; e i vitelli greggi da lire 480 a 530.

A Genova i cuoi Montevideo di vacche di chilogrammi 9 1/10 si pagarono da lire 128 a 132 i 50 chilogrammi; i Rio Grande di chil. 8 9/9 lire 132; i Kurraku di 3 a 5 lire 105 e i Kurrakee fior di sale lire 81.

Anche nelle altre piazze della Penisola, come pure all'estero la settimana trascorse discretamente animata e sostenuta per tutte le provenienze.

Spiriti. — Proseguono a rialzare, per quanto generalmente le transazioni non sieno molto importanti.

A Genova si venderono diverse partite di spiriti di Napoli di 90 gr. a lire 115 i 100 chil.

In Ancona i doppi rettificati esteri si spinsero fino a lire 125 al quint.

A Milano si ebbero prezzi più alti e vendite più attive dell'ottava scorsa.

Gli spiriti tripli di gr. 94 9/95 senza fusto si venderono da lire 120 a 122 al quintale; i doppi di 88 lire 111; le qualità di Napoli di 90 lire 120; gli spiriti di Francia di 86 da lire 136 a 138, quelli di Germania da lire 126 a 128 e l'acquavite da lire 62 a lire 65.

A Parigi le prime qualità di 90 gr. si quotarono ultimamente a fr. 58 50.

Zolfi. — Attivamente domandati a motivo della zolforazione delle viti.

A Genova gli zolfi macinati di Sicilia si vendono da lire 18 a 18 50 e quelli liguri da K. 19 a 19 50 i 100 chil.

A Messina si fecero le seguenti quotazioni: Sopra Girgenti da lire 9 32 a 11 43 i 100 chilogrammi; Licata da lire 9 50 a 11 89, e sopra Catania da lire 9 85 a 12 31.

Carboni. — In Inghilterra l'esportazione, nonostante la dichiarazione di guerra fra la Russia e la Turchia, non ottenne alcun sensibile aumento. Aumentarono peraltro i prezzi e i noli, essendo questi ultimi cresciuti dal 15 al 25 0/10 per la maggior parte dei porti del Mediterraneo.

A Cardiff il grosso Cardiff senza fumo crivellato due volte fu quotato a scell. 10 la tonnellata franco a bordo; quello crivellato una sola volta scell. 9 6, il minuto 3 9, le mattonelle Cambrian della casa Schaddleik e C. 11 e il Coke 14.

A Shields il carbone di prima qualità da fonderia si vende attualmente da scellini 11, 6 a 12 la tonnellata e il buono da fornace da 10 a 10, 6.

In Italia la situazione dell'articolo è sensibilmente migliorata.

A Genova la domanda è attivissima tanto per il consumo interno quanto per conto di altre piazze della penisola. Il New Pelton fu trattato a L. 39 la

tonnellata; il Newcastle lire 46; il Cardiff lire 45, il Liverpool lire 33 e il Coke Gowsfeld lire 65.

Ferri. — I mercati inglesi trascorrono sufficientemente sostenuti segnatamente per il ferro greggio.

A Middlesbrough si fecero molte operazioni con aumento di circa 6 pence la tonnellata sui prezzi precedenti. La ghisa N 1 fu trattata a scellini 46 la tonnellata; il N. 3 a 42 6 e il N. 4 da fucina a 40 6. Nel mercato dei ferri lavorati continua la medesima depressione. Le barre comuni si quotarono a 120 scellini e le barre puddellate a 80.

A Glasgow i Warrants variarono da scellini 55 5 a 55 7 la tonnellata e la ghisa Gartsherrie scellini 64 per il num. 1 e scell. 56 per il N. 3.

A Marsiglia l'acciaio di Trieste fu venduto da fr. 62 a 66 i 100 chil.; l'acciaio francese a 48; il ferro di Svezia a 34, il ferro francese a 23 e la ghisa di Scozia da 12 50 a 13.

A Trieste i prezzi dell'acciaio variarono da fiorini 120 a 142 i 560 chil., e le bande stagnate da 12 50 a 13 la cassa.

A Genova il ferro nazionale Pra si aggira sulle lire 24 i 100 chil. e quello inglese sulle lire 28.

Atti concernenti i fallimenti e le Società commerciali

Fallimenti

Dichiarazioni. — In Genova è stato dichiarato il fallimento di Vincenzo e Zeffiro padre e figlio Lombardi, macellai a Sestri Ponente.

In Firenze di Adriano e Raffaello Borgioli, negozianti vinai e barrocciai a Carmignano.

In Genova di Carlo Dagnino, merciaio.

In Firenze della Ditta Francesco Magni, negoziante di ferrareccie in Prato.

In Milano di Vincenzo Torta, droghiere.

In Firenze di Pasquale Benedetti, negoziante tappezziere presso la Pia Casa di Lavoro.

In Milano di Giovanni Bianchi, negoz. di stoffe.

In Firenze di Benedetto Mazzocchi, negoziante calzolaio.

In Milano di Giovanni Cattagnoli, orologiaio.

In Genova di Antonio Costa, neg. orologiaio.

In Milano di Giuseppe Morelli, fabbro-ferraio.

Convocazioni di creditori. — In Firenze il 21 corr. dei creditori di Icilio Bianchi per le verifiche dei crediti.

In Firenze il 21 di Pietro Riccieri, per deliberare sul concordato.

In Roma il 22 di Pietro Serafini Fracassini, per le verifiche dei crediti.

In Milano il 22 di Giuseppe Morelli, per la nomina dei sindaci.

In Firenze il 22 di Luigi Coppini, per la nomina di un nuovo sindaco in sostituzione dell'attuale.

In Firenze il 23 della Compagnia di Assicurazioni Generali *L'Unione*, per le verifiche dei crediti.

In Genova il 23 di Carlo Dagnino, per la nomina dei sindaci.

In Milano il 23 di Vincenzo Torta, per la nomina dei sindaci.

In Bergamo il 23 di Gaetano Rossetti.

In Firenze il 23 della Ditta Francesco Magni, per la nomina dei sindaci.

In Firenze il 23 di Adriano e Raffaello Borgioli, per la nomina dei sindaci.

In Firenze il 24 di Paolo Cornelio, per le verifiche dei crediti.

In Roma il 24 di Mariano Benedetti, per le verifiche dei crediti.

In Firenze il 25 di Eustachio Turchini, per deliberare sul concordato.

In Genova il 25 di Antonio Costa, per la nomina dei sindaci.

In Firenze il 26 di Laura Frosali Tagliagambe, per affari diversi.

Il Milano il 26 di Paolo Lovati, per la formazione del concordato.

Società anonime

Assemblee generali. — In Genova il 21 degli azionisti della Società anonima di costruzioni meccaniche navali, per definire alcune liti pendenti, ecc.

In Milano il 24 degli azionisti della Società Luigi Maggioni e Comp., per la relazione dei liquidatori, ec.

In Livorno il 24 degli azionisti della Società anonima Livornese, per la fabbricazione della soda artificiale per affari diversi.

In Milano il 26 degli azionisti della Società Ceramica Richardi.

In Milano il 27 degli azionisti della Società anonima degli Omnibus, per nomine e relazioni diverse.

In Milano il 27 degli azionisti della Società anonima Rriantea Monza Calozio.

Società in accomandita e in nome collettivo

Costituzioni. — In Napoli si è costituita in nome collettivo fra A. V. D'Angeli e Leopoldo Castelnuovo avente per scopo la vendita al dettaglio di oggetti di biancheria e concalleria.

In Milano venne costituita una Società in accomandita semplice sotto la ragione A. Ferrari e C., avente per oggetto il commercio di macchine agricole e articoli di gomma.

In Milano sotto la ragione L. Crosta e Comp., si costituì una Società in nome collettivo per l'esercizio della pasticceria Roma.

In Bologna è stata denunciata la costituzione di una Società in accomandita semplice sotto la ragione Anacleto Ceccoli e Comp., col capitale di L. 20,000 gerente e firmatario Anacleto Ceccoli.

In Milano venne costituita una Società in nome collettivo sotto la ragione Vincenzo Mascariini per il commercio di offelleria e pasticceria.

Scioglimenti. — In Milano è stata sciolta la Società in accomandita semplice sotto la ragione G. B. Pogliani e Comp.

In Genova è stata sciolta la Società corsente sotto la Ditta Berio e Comp., e fu nominato stralciario Michele Erede.

Capitale	L.	15,000,000.00
Massa di rispetto	»	2,636,178.88
Circolazione biglietti di Banca, fedeli di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	»	40,263,421.00
Conti correnti ed altri debiti a vista	»	1,305,611.97
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	»	11,204,845.15
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia e altro	»	5,874,325.00
Partite varie	»	4,756,621.63
Totale	L.	81,441,006.63
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	»	915,876.01
Totale neralege	L.	81,956,882.64

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

9.^a Settimana dell' Anno 1877 — dal 26 al dì 4 marzo 1877.

(Dedotta l' imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del Prodotto Chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotti della settimana	228,313.02	14,461.49	40,901.42	160,692.36	2,819.88	272.39	2,127.12	449,792.22	1,647	14,237.70
Settimana cor. 1875	316,096.39	19,028.95	52,249.35	171,210.73	5,099.14	1,152.45	2,446.91	567,383.91	1,647	17,962.69 (a)
Differenza { in più	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "
" meno	87,778.7	5,567.46	11,447.93	10,318.37	2,279.26	8.0.06	319.78	117,591.23	"	3,724.99
Ammontare dell' Esercizio dal 1 gennaio 1877 al 25 febbraio detto . .	1,185,239.75	114,773.20	434,116.07	1,567,294.43	56,930.08	12,345.96	22,060.07	4,392,779.58	1,647	15,452.48
Periodo cor. 1876.	2,130,730.31	113,102.02	406,509.46	1,360,856.93	69,759.68	24,563.30	20,751.67	4,126,928.37	1,647	14,283.38
Aumento	54,459.44	1,671.18	27,606.61	203,437.52	" "	" "	1,308.40	266,451.21	"	1,164.10
Diminuzione	" "	" "	" "	" "	12,252.34	12,252.34	" "	" "	" "	" "

(a) I prodotti del 1876 sono definitivi.

C. 2143

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

10.^a Settimana dell' Anno 1877 — Dal dì 5 al dì 11 marzo 1877

(dedotta l' Imposta Governativa)

	VIAGGIATORI	BAGAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del prodotto Chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotti della settimana	222,671.35	15,524.53	41,130.06	160,128.54	8,036.15	159.46	2,120.42	449,770.51	1,646	14,239.17
Settimana cor. 1875	265,334.06	17,778.63	49,597.21	157,573.95	8,182.28	664.04	2,629.81	501,760.02	1,646	15,885.32 (a)
Differenza { in più	" "	" "	" "	2,554.58	" "	" "	" "	" "	" "	" "
" meno	42,662.71	2,254.10	8,467.15	" "	146.13	504.58	509.42	51,989.51	"	1,646.15
Ammontare dell' Esercizio dal 1 gennaio 1877 all' 11 Marzo detto . .	2,407,911.10	130,297.73	475,246.13	1,727,422.99	65,013.23	12,475.42	24,180.49	4,842,550.09	1,647	15,331.14
Periodo cor. 1876.	2,396,114.37	130,880.65	456,106.67	1,584,430.89	77,941.96	25,232.94	23,381.51	4,628,058.39	1,647	14,458.82
Aumento	11,796.73	" "	19,139.46	208,992.10	" "	" "	798.98	214,461.70	"	872.32
Diminuzione	" "	582.92	" "	" "	12,925.73	12,756.92	" "	" "	" "	" "

(a) I prodotti del 1876 sono definitivi.

(C. 899)

STRADE FERRATE ROMANE

AVVISO D'ACCOLLO

PER LA COSTRUZIONE

DI UNA RIMESSA

per N. 12 Locomotive

alla Stazione di **Foligno**

La Società delle Ferrovie Romane volendo procedere alla costruzione di una rimessa per N. 12 locomotive alla Stazione di **Foligno**, apre una gara a schede segrete per tutti quelli che volessero concorrere a detto accollo.

I disegni, Capitolato d'appalto e perizia sono ostensibili nell'Ufficio dell'Ingegnere di Sottosezione Sig. PIETRO FRANCOLINI residente a **Foligno**.

Ogni concorrente dovrà fare nella cassa della Società un deposito di lire Quattromila in contanti o in cartelle, come indica il Capitolato.

Le offerte redatte secondo la modula che fa parte del Capitolato, cioè senza alcuna limitazione, o riserva saranno sigillate ed inviate alla Direzione Generale in **Firenze**.

Sulla busta dovrà esservi la indicazione: **Offerta per la costruzione della rimessa per 12 locomotive alla Stazione di Foligno.**

Il concorso per tale appalto sarà chiuso il dì 28 Maggio 1877.

L'Amministrazione non è vincolata a prescegliere fra i Concorrenti quello che avesse offerto maggior ribasso, e può anche rifiutare tutte le offerte, intendendo su tale riguardo di rimanere perfettamente libera.

La concessione definitiva dell'accollo s'intende subordinata alla sanzione del Commissario Straordinario governativo.

Firenze, 15 Maggio 1877.

LA DIREZIONE GENERALE

SOCIETÀ ANONIMA DELLE STRADE FERRATE ROMANE

Convocazione di Adunanza generale ordinaria

Nella seduta dell'8 corrente il Consiglio di Amministrazione, uniformandosi al disposto dell'articolo 20 dello Statuto ed alla deliberazione presa dagli Azionisti nella Adunanza generale straordinaria del 26 marzo scorso, ha deliberato che gli Azionisti della Società sieno convocati in *generale Adunanza pel dì 28 giugno prossimo, a mezzogiorno*, presso la Sede Sociale in Firenze, ed ha fissato il seguente

Programma:

Lettura del Rapporto dei Sindaci per la revisione del Bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 1876;

Lettura del Rapporto del Consiglio di Amministrazione;

Approvazione del Bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 1876;

Discussione e deliberazione definitiva, ai termini dall'art. 29 dello Statuto, della proposta già presa in considerazione nell'Adunanza generale del dì 26 marzo scorso, relativa al progetto di ripartizione del prezzo del riscatto fra i portatori delle varie categorie di Azioni non garantite;

Autorizzazione a vendere a trattativa privata alcuni immobili posti in varie località della rete sociale;

Assunzione dell'esercizio della Ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino;

Concessione del passaggio dei treni della Società della Ferrovia dei Castelli Romani sulla linea fra Ciampino e Roma;

Nonima dei Consiglieri in surroga di quelli che cessano dall'ufficio il 31 dicembre 1877, cioè i signori

D'Amico comm. Edoardo

Ciampi cav. avv. Oreste

Sacerdoti cav. Giacomo

Spada cav. Alessandro

Tommasini cav. Pietro

Maurogordato cav. Giorgio;

Nomina di tre Sindaci e di due Supplenti ad essi per la revisione di Bilancio sociale dell'anno 1877.

Con altro avviso sarà recato a notizia dei signori interessati il regolamento per la suddetta Adunanza.

Firenze, 11 maggio 1877.

Il Direttore Generale
G. DE MARTINO

(C. 2206)